



Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Documento Master – parte generale

[Versione n. 5.0 del 21/03/2024]

Approvato con determinazione n. 10/2024 dell'Amministratore Unico di ATR il 27/03/2024

Approvato dall'Assemblea dei Soci ATR in data 20.12.2022

Definizioni

ATR o la Società

ATR Società Consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, e sede amministrativa in Cesena (FC) Via Leopoldo Lucchi n. 135, c.f. n°00358700391 – p. iva n°02295690404 a totale controllo pubblico

Decreto

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Modello Organizzativo o Modello (MOG)

Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto.

Aree – Attività – Funzioni

Ambiti di intervento di ATR potenzialmente sensibili al rischio della commissione dei reati presupposto della specie di quelli che il Modello Organizzativo si propone di prevenire, come rilevate in esito all'analisi dell'attività di mappatura svolta dalla Società e alla luce dei possibili deficit di prevenzione concretamente ricollegabili al contesto aziendale.

Consulenti

Coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di mandato, incarico o altro valido rapporto di collaborazione

Coordinatore Generale

Il funzionario apicale di ATR, allo stato sprovvista di dirigenti

Destinatari

Soggetti ai quali è rivolto il Modello Organizzativo, e più precisamente:

- gli amministratori e tutti coloro che svolgono funzioni di amministrazione della società, comunque denominati (amministratore unico; componenti del CdA qualora nominato; suo Presidente qualora nominato; componenti dell'assemblea; componenti del comitato di coordinamento soci);
- i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello;
- i consulenti, agenti, mandatari, partners commerciali, fornitori, clienti, collaboratori in genere;
- i membri del Collegio Sindacale (qualora nominato);
- il/i soggetto/i incaricato/i della revisione legale dei conti;

MOG o MODELLO 231 o MODELLO ORGANIZZATIVO o MODELLO

Il modello organizzativo-gestionale previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto, inteso a prevenire i rischi di commissione di reati presupposto, integrato dal PTPCT

Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV)

Organo previsto dall'articolo 6 del Decreto con il compito di vigilare sull'adeguatezza del Modello e sulla sua efficace attuazione, congiuntamente al RPC per quanto riguarda il PTPCT facente parte integrante del MOG

Organo di Governo

L'amministratore Unico della società (o il CdA qualora nominato)

Organo di revisione o di controllo

Il revisore unico dei conti (o il Collegio Sindacale qualora nominato)

Personale:

Tutti i Dipendenti della Società, i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con qualunque tipo di contratto

Partner

Controparti contrattuali della Società, quali fornitori, clienti, collaboratori esterni, consulenti, soci di minoranza di società del Gruppo, partecipanti a vario titolo a iniziative della Società

Pubblica Amministrazione o PA

Ai fini del Modello Organizzativo con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:

- le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione delle comunità Europee, del Parlamento europeo, della corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) (art. 357 cod. pen.);
- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 cod. pen.).

Reati presupposto

Le fattispecie di reato (delitti e contravvenzioni) di cui al Decreto, nel testo di volta in volta vigente, con le integrazioni e le modifiche stabilite dal legislatore che comportano l'aggiornamento della parte speciale del MOG

Responsabile

Soggetto al quale è affidata la responsabilità di un'area, di un ufficio, di una funzione, anche solo operativa, potenzialmente esposta al rischio di commissione reati presupposto e che, come tale, è soggetta al controllo dell'OdV e del RPC

PTPCT

E' il piano triennale della trasparenza amministrativa e della prevenzione della corruzione, che costituisce parte integrante ed essenziale del MOG in conformità alle indicazioni di ANAC

RPC

Il responsabile dell'anticorruzione e trasparenza, ai sensi delle vigenti normative

Soci

I comuni aventi quote di partecipazione al capitale sociale di ATR

PARTE GENERALE

1.Premessa: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la normativa anticorruzione L. 190/2012 secondo gli orientamenti di ANAC

1.1. PREMESSA

ATR Società consortile a r.l. è una società in totale controllo pubblico alla quale i Soci possono delegare lo svolgimento di funzioni e possono affidare l'effettuazione di servizi in house providing.

Il tema dell'adeguamento delle società partecipate al decreto 231/2001 è stato sempre oggetto di attenzione da parte di ANAC.

Con determinazione n. 8/2015 ANAC licenziava le relative Linee Guida, che metteva in consultazione, al cui punto 3.1.1 disponeva che: *“Poiché il comma 2 bis dell'art. 1 della L. 190/2012, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del “modello 231”, è fortemente raccomandata, ove le società non vi abbiano già provveduto, l'adozione di tale modello, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L'ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l'adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione e monitorerà lo stato di adozione del “modello 231”. Le società, che abbiano o meno adottato il “modello 231”, definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.”*

Potrebbe quindi ritenersi che l'ANAC lasci alla libera decisione delle società controllate la scelta di dotarsi o meno del Modello 231.

Nelle more dell'approvazione, è però intervenuto il parere del Consiglio di Stato (Ad. Commissione speciale 20/4/2017, n. 650/2017) che, al punto 9.1 recita: *“Per quanto concerne le misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nello schema delle linee guida si afferma che, alla luce dell'art. 1, comma 2 bis della L. 190/2012, l'adozione del Modello è “fortemente raccomandata” e che le società che decidono di non adottarlo e di limitarsi quindi ad adottare le misure integrative anticorruzione dovranno motivare tale decisione. Si osserva però che l'obbligo normativo sancito dall'art. 1 co. 2 bis, della L. 190/2012, sottintende l'adempimento dell'obbligo base definito dal D.Lgs. 231/2001, tant'è vero che si tratta di misure “integrative” che, altrimenti, risulterebbero prive della base organizzativa fondamentale. Peraltro, anche avendo riguardo alla ratio della previsione, l'elasticità consentita dalla formulazione delle linee guida non è funzionale al conseguimento degli obiettivi della normativa. Ne è conferma il fatto che le stesse linee guida, nel sottolineare la permanente necessità degli adempimenti anticorruzione da parte delle società pubbliche in liquidazione, sembra sottintendano (alle pagg. 22-23) l'adozione del c.d. Modello 231. Si suggerisce pertanto una formulazione che renda in modo adeguato la portata cogente dell'obbligo. Le linee guida di ANAC prevedono che una volta che la società partecipata abbia aderito al sistema 231/2001, non possa recedere da tale decisione se non che con atto che fornisca esauriente motivazione del *contrarius actus*.*

1.2. LINEE GUIDA ANAC

Con determinazione n. 1134 del 8/11/2017 (Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici) al punto 1.3 ANAC ha poi definitivamente precisato che: *“con riferimento le misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del d. lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 2 all'art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli “altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013” siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTCP, i secondi devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”. Di questa innovazione occorre sottolineare come, da un lato, essa costituisca conferma della definizione già operata dalla determinazione numero 8/2015 dell'Autorità, secondo la quale solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad adottare le misure integrative del “modello 231”, mentre gli enti di diritto privato, società partecipate o altri enti di cui all'art. 2 bis, co. 3, non hanno gli stessi obblighi. D'altro lato, va sottolineato che essa consente di superare ogni residuo dubbio sull'applicabilità della normativa anticorruzione anche gli enti di diritto privato controllati da amministrazioni nazionali. La normativa chiara nel configurare un generale ambito soggettivo di applicazione, senza distinzioni tra livelli di governo. Al fine di precisare l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in relazione alle tipologie di soggetti considerati dall'art. 2 bis - come peraltro richiesto dal Consiglio di Stato nel parere citato - si può, conclusivamente ritenere che, con riferimento all'adozione delle misure di prevenzione da corruzione, occorra distinguere tra le tipologie di soggetti: le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che adottano il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCP); i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d. lgs. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d. lgs. 231 del 2001: enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, co. 1, lett. m), del d. lgs. 175 del 2016, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con un bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni in cui la totalità dei titolari o delle componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 3, del d. lgs. 33/2013, sono invece esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diversa dalla trasparenza.”*

Sulla base di queste premesse, quindi, ANAC ha poi definito al punto n. 3 della sopra richiamata determinazione n. 1134 del 8/11/2017, la nuova disciplina per categorie di soggetti, precisando al punto 3.1.1. le misure organizzative per la prevenzione della corruzione applicabili alle società in totale controllo pubblico, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. “legge Madia sulle partecipate), tra le quali rientra ATR quale società interamente partecipata da capitale pubblico e versante nella situazione di controllo pubblico ivi prevista.

Riguardo a tale tipologia di società l'autorità garante dispone che: *“In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il modello 231 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In*

particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d. lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo a reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione valutazione all'interno della società o dell'ente. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d. lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento. Il co. 2-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d. lgs. 97/2013, ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del "modello 231", ma non ha reso obbligatoria l'adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell'impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001. Tale adozione, o delle società non vi abbiano già provveduto, è però fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il "modello 231" deve limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L'ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l'adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione. Le società, che abbiano o meno adottato il "modello 231, definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa ”

ATR, sulla base dei richiamati orientamenti dell'Autorità, ritenendo di aderire alla "forte raccomandazione" da questa suggerita in ordine all'adeguamento al D. Lgs. 231/2001, successivamente alla conclusione del processo di riorganizzazione del proprio asset al 31 dicembre 2017, ha adottato il proprio MOG, il quale è stato successivamente integrato con il PTPCT che ne costituisce parte integrante e sostanziale quale suo allegato.

In ragione di tale unificazione degli strumenti l'attività che ATR svolge a presidio della legalità viene oggi svolta coordinatamente e di concerto tra OdV ed RPC, secondo il calendario-programma di attività stabilito anno per anno.

Sia il MOG che il PTPCT hanno tenuto conto delle dimensioni della società stessa ed alla configurazione di tipo <<flat>> che è stata data alla sua organizzazione, in esito al completamento del processo di scissione tra i soci appartenenti al territorio forlivese ed i soci appartenenti al territorio cesenate, nonché a seguito della cessazione delle sue precedenti funzioni di agenzia della mobilità ed alla incorporazione di un ramo di attività della Parcheggi S.p.A., che ha consentito ad ATR di essere oggi l'unico Ente di riferimento per il Comune di Cesena in materia di gestione della sosta e dei parcheggi su tutto il territorio comunale, nonché l'ente di riferimento per tutti i soci in relazione al conseguimento dei propri fini statutari.

L'attività di gestione della sosta e dei parcheggi risulta altresì consolidata alla presente data di revisione del MOG/PTPCT anche nei confronti dei Comuni soci di Cesenatico, Gatteo e San Mauro.

Inoltre il MOG/PTPCT è stato redatto anche tenendo presente tutte le rimanenti funzioni svolte da ATR su delega di tutti i Comuni Soci ed in particolare dell'attività relativa al trasporto scolastico.

Il MOG/PTPCT costituisce pertanto un insieme coordinato di strumenti preordinati alla prevenzione della commissione di reati nell'ambito aziendale, quale presidio di legalità e correttezza nell'esercizio delle funzioni ed attività che ATR è tenuta a svolgere in conformità agli scopi istituzionali di cui allo Statuto.

Nell'adozione del MOG/PTPCT si è ritenuto di muovere dallo spirito delle rispettive normative, che, come esattamente ha affermato ANAC, è quello di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni/società pubbliche, interessate alla gestione di risorse pubbliche o comunque alla cura di interessi pubblici: poiché l'influenza che l'amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione, ciò consente di ritenere che le società controllate siano esposte a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione all'amministrazione controllante. Queste stesse esigenze si ravvisano anche quando il controllo sulla società sia esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, cioè in caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la società sia in mano pubblica

Come è noto l'ambito di applicazione della L. n. 190/2012 e quello del d.lgs. n. 231/2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne. Diversamente, la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi di reati commessi anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra è apparsa logica la necessità di un coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti; dal che si è proceduto all'integrazione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società per cui si è ritenuto necessario ricondurle in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC.

Un PTPCT avulso o privo di un collegamento con il d.lgs 231/2001 risulterebbe infatti inevitabilmente meno efficace e utile ai fini della prevenzione della illegalità; il concorrere delle due normative, al contrario, rafforza sia il perseguimento della cultura

della legalità sia le occasioni di controllo e monitoraggio intese alla prevenzione delle azioni illegali.

La legalità è una esigenza indefettibile, non negoziabile e consiste in atteggiamenti non meramente formali ma di carattere sostanziale, i quali non possono essere percepiti e metabolizzati se non che in presenza di un radicato senso dell'eticità dei costumi.

L'esigenza di porre in essere azioni perfettamente conformi all'etica ed alla legalità non può quindi essere in alcun modo sottovalutata da una società che opera con risorse pubbliche e per fini pubblici, e v pertanto collocata tra i suoi obiettivi prioritari e fondamentali.

In conclusione un ente societario pubblico che persegue la cultura della legalità quale esigenza di crescita non solo economica ma anche sociale, non può prescindere dall'adeguarsi ad entrambi gli obiettivi della due normative.

Non a caso l'Autorità indipendente ha ritenuto che le due sfere di azione si integrino vicendevolmente, in quanto ognuna preposta ad intervenire in via preventiva su possibili occasioni di illegalità, il cui verificarsi è purtroppo ipotizzabile in ogni contesto sia pubblico che privato, ma tuttavia in differenti fattispecie di reati, tutti però pregiudizievoli al buon andamento sia dell'economia sia della cosa pubblica.

Una volta riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono state collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità sovrapponibili ma non esattamente coincidenti.

Resta fermo che le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione *ex lege* n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione, sebbene necessitino uno stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza, e sono adottate dall'organo di governo della società.

Al riguardo, si rammenta che l'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 non può essere affidata a soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012).

Venendo ora all'esame del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto"), si prende atto che questo ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità derivante da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, capovolgendo il noto principio generale fino allora vigente per il quale "*societas delinqueri non potest*"; dopo il d.lgs. 231/2001 vale il principio esattamente opposto, per il quale "*societas dlinqueri potest*":

Pertanto ora, ai sensi delle disposizioni del Decreto, una società può essere riconosciuta direttamente responsabile, e condannata ad una delle sanzioni previste, se nell'interesse o a vantaggio della società stessa sia stato commesso un reato (tra quelli tassativamente elencati nel Decreto) da un soggetto che:

- rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di gestione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, (soggetti in posizione apicale), ovvero
- sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di costoro (soggetti sottoposti all'altrui direzione).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

La responsabilità della società, peraltro, rimane autonoma rispetto alla responsabilità penale dell'autore del reato, nel senso che l'illecito della società non viene meno anche se chi ha commesso il reato non è punito per motivi diversi dalla inesistenza del reato stesso (es. non imputabilità dell'autore del reato o fenomeni di prescrizione); orientamento che oggi, dopo vent'anni dall'entrata in vigore del decreto, costituisce pacifica e consolidata giurisprudenza.

La società, pur in presenza di tali elementi, può andare esente da responsabilità qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, un modello di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso;
- la società ha istituito un organismo con autonomi poteri di controllo al quale è affidata:
a) la vigilanza sul funzionamento del modello, b) il controllo sulla sua osservanza ed efficace attuazione; c) la verifica circa il costante aggiornamento dello stesso;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo, e non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'organo di controllo.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la responsabilità della società sarà riconosciuta quando sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto che i soggetti in posizione apicale non hanno sufficientemente osservato gli obblighi di direzione e vigilanza.

In sintesi, la responsabilità in esame sussiste in quelle ipotesi in cui una società, a fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse, mostri di fatto una organizzazione d'impresa, colpevolmente negligente e non accorta, tale da trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte della Società di un Modello Organizzativo risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati e, in caso in cui ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti o comunque di sottovalutare il rischio della commissione anche incolpevole di un reato, tra quelli elencati nel decreto quali <<reati presupposto>>.

In tale prospettiva, il Modello 231 di ATR si vuole caratterizzare per efficienza ed efficacia - ossia un'organizzazione d'impresa accorta e fattivamente tesa alla prevenzione dei reati - al fine di evitare, per quanto possibile, che a causa di colpa di organizzazione alcuno possa, nell'ambito dell'attività aziendale, porre in essere uno dei reati presupposto del Decreto, salva l'ipotesi di elusione volontaria e fraudolenta del MOG, con tutte le responsabilità del caso, anche verso la Società.

Affinché il Modello adottato dalla Società svolga la sua fondamentale funzione prognostica, deve dimostrare una capacità di essere in astratto idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quelli che si potrebbero verificare e che sono indicati dal legislatore nel Decreto.

Tale capacità si esplica, in primo luogo, nella verifica del costante rispetto del Modello e, in secondo luogo nel cogliere ed evidenziare una pluralità di segnali, indici e anomalie che rappresentano i sintomi delle situazioni in grado di favorire la commissione dei reati stessi.

Tra i reati indicati dal Decreto e dalle successive integrazioni legislative, peraltro, solo alcuni possono riguardare concretamente l'attività della Società, pertanto è con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva.

I reati presupposto sono elencati e presi singolarmente in esame nella successiva Parte Speciale del presente MOG; in tale sede vengono altresì svolte le opportune valutazioni dei rischi connessi ed introdotte le eventuali misure di mitigazione.

Il testo integrale del Decreto e delle successive modificazioni ed integrazioni legislative è comunque consultabile nei siti istituzionali.

Può essere fonte di responsabilità per la Società anche la commissione di uno dei suddetti reati avvenuta nel territorio di uno Stato estero. I Destinatari dovranno quindi seguire le prescrizioni delineate dal presente Modello anche nel caso in cui la Società operi fuori dal territorio italiano o con soggetti non italiani.

2. Il Modello Organizzativo di ATR

In sede di prima adesione al sistema 231/2001, l'Organo Amministrativo di ATR, allora come oggi configurato – in conformità alle possibilità offerte dallo Statuto – in composizione monocratica quale Amministratore Unico, e il Coordinatore Generale di ATR, allora come oggi unico quadro aziendale in posizione apicale, preso atto della normativa in vigore e della sua portata, condividendo la forte raccomandazione di ANAC – che di fatto si traduce in un dovere etico-giuridico – circa la necessità di prevenzione dei reati manifestata dal legislatore ed essendo consapevoli sia dell'importanza fondamentale dell'etica, quale elemento necessario per ogni azienda sana, sia dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio personale, degli Amministratori e dei propri consulenti e partner, ha voluto redigere ed adottare un Modello Organizzativo.

La prima adozione del MOG è avvenuta con atto dell'A.U. n. 12/2018 del 16/04/2018, successivamente portato ad approvazione dell'assemblea nella seduta del 27/04/2018.

Il Modello nella sua funzione preventiva si rivolge anzitutto ai soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nelle svariate articolazioni, nonché a coloro che esercitano di fatto la gestione e il controllo della Società. Tali soggetti "apicali", oltre a rispettare direttamente ed ad osservare puntualmente il Modello, curano che sia data adeguata informazione circa il rispetto del Modello da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Destinatari del Modello e tenuti ad osservarlo sono tutti i Dipendenti della Società nei rispettivi diversi inquadramenti. L'osservanza del Modello richiede il rispetto dei suoi principi generali (in particolare dei principi etici e di condotta di cui al documento denominato Codice Etico e di Condotta) anche da parte dei terzi collaboratori, partner e consulenti.

Al riguardo ATR chiede a tutti i soggetti con i quali intrattiene rapporti contrattuali, attraverso l'inserimento di apposita clausola, la condivisione ed il rispetto degli obiettivi di eticità e legalità, sotto pena di risoluzione del rapporto, con contestuale dichiarazione di presa d'atto del MOG pubblicato sul sito aziendale, sezione <<società trasparente>>, come previsto dalle vigenti norme e linee guida.

Ai fini della redazione del presente Modello, la Società, con la collaborazione dei consulenti aziendali, ha ideato ed elaborato in proprio il Modello stesso, tenendo conto delle disposizioni dettate dal Decreto, dei principi indicati nelle linee guida di ANAC, nonché delle pronunce giurisprudenziali intervenute in tema di responsabilità degli enti.

Allo stesso modo ha fino ad oggi proceduto e procederà anche in futuro alla implementazione/aggiornamento del modello organizzativo, quando ciò si renderà necessario sia in adempimento di modifiche legislative sia in ipotesi di necessità correlate all'evoluzione dell'assetto societario nonché dei suoi aspetti gestionali.

All'organo di revisione di ATR viene chiesto di prendere atto del Modello e di collaborare alla sua gestione e implementazione nell'ambito del suo ruolo di organo di controllo ex lege della Società e secondo le previsioni del Modello, anche attraverso un confronto periodico e ad ogni occorrenza con l'organismo di vigilanza e controllo ai sensi del Decreto.

Allo stesso modo viene chiesto anche al RPC di collaborare con l'OdV per la migliore attuazione del MOG e per suggerire eventuali aggiornamenti ed implementazioni.

Il modello è comunque soggetto ad implementazione, integrazione e revisione in relazione ai suggerimenti che verranno indicati dall'organo di vigilanza in sede di controllo circa la sua efficace attuazione, a seguito delle risultanze degli audit annualmente programmati, nonché a seguito delle eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero essere assunte in sede legislativa o quali suggerimenti da parte dell'autorità garante ANAC.

3.Criteri e attività correlate alla prima realizzazione del MOG/PTPCT nonché relative ai suoi aggiornamenti/implementazioni

3.1. II MOG

Al fine di garantire il grado di efficienza richiesto dalla normativa, in sede di prima adozione del MOG si è svolta una preventiva approfondita attività di analisi della struttura aziendale, condivisa con tutti i suoi potenziali destinatari interni. Su tale attività, consista essenzialmente in interviste e confronti, è stato strutturato il modello, con lo scopo di enucleare i profili sensibili ai fini della previsione dei reati, sia con riferimento ai rapporti ed alla struttura operativa interna della società, sia con riferimento ai rapporti ed ai contatti sviluppati con terzi (consulenti, outsourcers, fornitori, clienti e partner di ogni altro genere).

È stata condotta la ricostruzione dello svolgimento pratico-operativo dell'attività aziendale anche attraverso apposite interviste effettuate dai consulenti, in collaborazione con il RPC, finalizzate a fornire un quadro reale e completo dell'attività aziendale e delle sue articolazioni, che tenesse conto anche della storia della Società e soprattutto delle singole peculiarità di ciascuna area di attività della Società, nonché delle ricadute dell'attività aziendale sui rapporti esterni.

Sono, inoltre, state effettuate specifiche attività ricognitive del sistema decisionale adottato e praticato in Società, si è proceduto alla mappatura, verifica, analisi e valutazione delle prassi e procedure esistenti, per poi compiere la c.d. gap analysis,

ossia la ricognizione di quali presidi e procedure fossero necessari e da adottarsi per irrobustire e rendere più avanzata possibile la capacità della Società di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

La “mappatura delle aree di rischio” si è pertanto basata sui seguenti aspetti:

- individuazione della tipologia di reato da prevenire,
- identificazione degli ambiti di attività a rischio,
- previsione delle modalità con cui tali reati potrebbero essere commessi,
- analisi del grado di rischio della commissione dei reati evidenziati,
- comparazione di tutti questi elementi, con il fine di rendere il Modello specifico e aderente alla concreta realtà sociale.

Grazie anche a questa specificità è stato possibile adeguare costantemente il Modello nell’ottica di prevenzione del rischio di commissione di reati; ogni revisione del modello è stata effettuata sulla base della stessa metodologia.

In altri termini il MOG di ATR costituisce non uno strumento astratto e generico, bensì il frutto di un’attenta sua costruzione in base alle caratteristiche ed alle esigenze dell’ente.

3.2. II PTPCT

Tutte le valutazioni e metodologie adottate in sede di formazione del MOG sono state reiterate in sede di revisione del PTPCT, con particolare riferimento alla sua versione dell’anno 2021-2023 ai fini della sua incorporazione nel MOG in adesione alle linee guida ANAC.

Per quanto riguarda comunque le specifiche valutazioni e considerazioni, queste risultano riportate all’interno del piano allegato, al quale pertanto si rinvia integralmente.

4. Aree ed Attività aziendali sensibili

All’esito dell’analisi dei reati prospettati e alla luce dei possibili deficit di prevenzione concretamente ricollegabili al contesto aziendale, sono state individuate le diverse attività e funzioni esercitate dalla società, ritenute sensibili al rischio di commissione di reati della specie di quelli che il Modello intende prevenire, tenuto conto dell’attuale organizzazione “flat” di ATR, che agevola un controllo diretto e capillare in relazione alla possibile rilevazione di fattori critici o anche solo sintomatici, rivelatori di possibili rischi di violazione del Modello.

Tali aree sensibili, elencate e dettagliatamente analizzate nella Parte Speciale del presente Modello, sono peraltro già state oggetto di analisi durante i precedenti esercizi finanziari in sede di elaborazione dei piani anticorruzione fino ad oggi succedutisi.

5.Struttura del Modello

Il Modello adottato dalla Società (da intendersi comprensivo del presente documento e dei suoi allegati), alla luce delle prescrizioni di legge e in considerazione della sua funzione, è strutturato nel seguente modo:

1. Documento Master (Parte Generale e Parte Speciale)
2. Allegato A – Codice Etico e di Condotta
3. Allegato B – Codice Disciplinare
4. Allegato C – PTPCT
5. Allegato D – Regolamento “Whistleblowing”
6. Allegato E – Regolamento uso Carta di Credito

6.Codice Etico

In considerazione della delicatezza e della rilevanza sociale delle attività svolte e dei servizi offerti, la Società ha avvertito l'esigenza di formalizzare alcuni valori e principi etici di “deontologia aziendale” riconosciuti come propri dalla stessa Società all'interno di un documento denominato Codice Etico e di Condotta (Allegato sub “A” al Modello), già vigente in azienda in quanto già precedentemente approvato dall'amministratore unico pro-tempore, codice il cui contenuto si reputa ancora attuale e che si intende quindi riconfermare ne suo complesso.

Al fine di garantire la trasparenza, correttezza, integrità e professionalità dell'operato e la qualità dei servizi della Società, il Codice Etico e di Condotta indica una serie di principi e di linee guida la cui osservanza è richiesta a tutti coloro che intrattengono occasionalmente o stabilmente rapporti di lavoro o di natura commerciale con la Società o, più in generale, sono portatori di interesse nei confronti della Società.

L'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, consulenti, fornitori, clienti, collaboratori a qualsiasi titolo, anche esterni, Amministratori, della Società e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, dei canoni comportamentali contenuti nel Codice Etico e di Condotta e delle specifiche procedure previste nel presente Modello, riveste un'importanza fondamentale, sia per il buon funzionamento e l'affidabilità della Società, sia per la tutela del prestigio, dell'immagine e del know how della stessa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per l'impressione che la Società intende dare ai suoi interlocutori e per l'affermazione della sua integrità sotto il profilo del rispetto della legalità e della attenzione alla diffusione alla cultura della legalità.

A tal fine, la Società assicura una piena conoscenza e comprensione del Codice Etico e di Condotta da parte di tutti i Destinatari mediante l'adozione di procedure di formazione e di sensibilizzazione continua sui suoi contenuti.

Ciascun Destinatario è tenuto a promuovere i principi che improntano il Codice Etico e di Condotta, contribuendo attivamente alla loro attuazione, promozione e a segnalare eventuali violazioni.

Gli organi di governo della società, comunque denominati costituiti, nel fissare gli obiettivi d'impresa s'ispirano ai principi del Codice Etico e di Condotta della Società nel rispetto delle previsioni del presente Modello.

Nessuno degli Amministratori, Dipendenti e Collaboratori della Società è autorizzato a perseguire alcun obiettivo aziendale in violazione delle leggi vigenti o trascurando gli aspetti di eticità a cui deve essere improntata ogni loro azione.

L'osservanza del Codice Etico e di Condotta, ed in generale dei principi di condotta della Società, è espressamente richiesta anche ai terzi (collaboratori, partner commerciali o finanziari, consulenti, mandatari, fornitori, clienti) che hanno rapporti con la Società.

Ogni contratto stipulato con soggetti terzi deve contenere la clausola di condivisione degli obiettivi di eticità e legalità perseguiti da ATR.

In caso di inadempimento troveranno applicazione le sanzioni contrattuali di cui al presente Modello.

Tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività effettuate dalla Società e dai suoi preposti per conto di essa devono essere:

- verificabili, documentate, coerenti e adeguate, basate su informazioni tracciabili e complete;
- rispettose di norme, procedure e prassi aziendali, conformi alle disposizioni del Modello alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dagli organi superiori;
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con specifica individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte;
- in ogni caso comunque conformi ad ogni disposizione di legge e regolamenti, sia generali che locali, vigenti;
- nessuna richiesta può essere avanzata ad ATR o ad alcuno dei suoi agenti se non che attraverso strumenti tracciabili (quali: richiesta scritta, mail, pec e altri equivalenti). Le richieste verbali vanno formalizzate come sopra prima di poter essere evase. È fatta salva la possibilità di intervenire prima della formalizzazione scritta della richiesta in caso di urgenza e/o pericolo; in tal caso l'intervento deve essere comunque autorizzato dal coordinatore generale o suo delegato.

7.L'organismo di vigilanza e di controllo del MOG/PTPCT ai sensi delle previsioni del Decreto

L'organismo di vigilanza e controllo (anche denominato Organismo di Vigilanza o, per brevità, "OdV") è quell'organo che, ai sensi della disciplina di cui al Decreto, ha il compito di vigilare sul funzionamento, efficace attuazione e osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, in particolare qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività aziendale.

Il RPC è la figura preposta al controllo delle misure anticorruzione nonché agli obblighi di trasparenza ed alla erogazione dell'eventuali sanzioni; egli agisce di concerto con l'OdV e può suggerire correttivi e modificazioni al MOG.

Le predette due figure svolgono un ruolo di monitoraggio e controllo strettamente interdipendente e pertanto le rispettive attività devono essere coordinate ed esercitate di concerto, al fine di assicurare la migliore tutela della legalità dell'azienda a 360 gradi rispetto alle attuali previsioni normative.

In ragione della sopra descritta struttura "flat" della Società e delle attività da essa svolte, si è ritenuto che la funzione di Organismo di Vigilanza della Società, conformemente alle correnti indicazioni in materia, possa ben essere svolta da un organo monocratico; a maggior ragione tale scelta è oggi maggiormente aderente alle

necessità aziendali, stante l'avvenuta unificazione degli strumenti MOG/PTPCT e la conseguente previsione di azione congiunta tra i rispettivi organi di vigilanza, che offre maggiore garanzia di imparzialità e attenua il rischio di conflitti di interesse. L'eventuale incremento delle attività societarie, sia per quantità che per qualità, potrà comportare una diversa determinazione, previa implementazione del presente MOG/PTPCT.

7. 1. Nomina e Requisiti

La costituzione, la nomina, la durata dell'incarico, la revoca e il compenso dell'OdV sono deliberate dall'organo di governo.

L'OdV è scelto in base ai requisiti di autorevolezza, esperienza, professionalità, indipendenza ed onorabilità delineati in giurisprudenza, al fine di adempiere alle disposizioni dettate dal Decreto.

Particolare attenzione è data al background professionale dell'OdV, con riguardo alla conoscenza dei contenuti del Decreto e alle eventuali esperienze passate in materia. La professionalità e l'autorevolezza dell'OdV sono infatti strettamente collegate alla sua precedente esperienza professionale. Da ciò ne discende che l'OdV, anche per la funzione svolta, è in possesso di idonee conoscenze per poter svolgere in modo continuativo le attività di vigilanza, controllo ed aggiornamento previste dal Decreto.

Specifica cura è stata, inoltre, dedicata alla definizione dei poteri dell'OdV e della relativa posizione nell'organigramma aziendale in modo da assicurarne l'autonomia e l'indipendenza. A tal fine, l'OdV è direttamente nominato dall'organo di governo.

L'OdV dura in carica tre anni e non può essere rimosso se non che in caso di gravi violazioni dei doveri posti a suo carico.

L'organo di governo delibera annualmente, su indicazione dell'OdV, un budget di spesa che l'OdV potrà utilizzare per la gestione del suo ufficio.

Costituisce causa di ineleggibilità alla carica o di decadenza qualora la circostanza sia avvenuta successivamente:

- relazioni di parentela entro il quarto grado con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché persone che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo all'interno della Società;
- conflitti di interesse con la Società;
- funzioni di amministratore con poteri ricoperti, nei tre esercizi precedenti alla nomina, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina;
- provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto in oggetto;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In sede di nomina l'OdV consegnerà, oltre al proprio curriculum vitae, una dichiarazione attestante la compatibilità con l'incarico, la propria indipendenza ed autonomia.

L'OdV è tenuto ad informare l'organo di governo societario di qualsiasi evento che implichi la perdita – anche temporanea – dei prescritti requisiti di compatibilità, indipendenza e autonomia per i provvedimenti ritenuti opportuni.

L'OdV è tenuto al più stretto riserbo e segreto professionale relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento dell'incarico e agisce con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate verso l'esterno.

L'ufficio è stabilito presso la sede legale o amministrativa della società.

L'OdV svolge le attività necessarie per la vigilanza del Modello Organizzativo con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza, e potrà utilizzare le risorse della Società per lo svolgimento dei suoi compiti, chiedendo la collaborazione di ogni funzione aziendale che ritenga utile.

L'OdV opera di concerto con il RPC.

7.2. Funzioni dell'OdV

In conformità alle disposizioni del Decreto, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti, di natura indicativa e non esaustiva, essendo comunque questi tenuto ad ogni adempimento di legge:

- verifica dell'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- raccolta, disamina e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni inviate dai Destinatari;
- rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto alle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- proposta di irrogazione delle sanzioni secondo i criteri, i modi e i limiti meglio specificati nel codice disciplinare;
- effettuazione di un monitoraggio periodico del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree e Attività Sensibili;
- formulazione di proposte di aggiornamento della struttura e dei contenuti del Modello, e di integrazione del catalogo delle Aree e Attività Sensibili;
- redazione di rapporti informativi periodici da comunicarsi all'organo di governo della Società in merito all'efficacia e all'effettività del Modello e all'eventuale opportunità di sue modifiche e migliorie;
- suggerimenti in merito all'aggiornamento diretto delle procedure e prassi aziendali;
- promozione e definizione di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e la sensibilizzazione dei Destinatari relativamente alle problematiche inerenti alla responsabilità amministrativa degli enti;
- partecipazione alla formazione continua dei Destinatari in ordine agli obblighi ed adempimenti rivenienti a loro carico dalle previsioni contenute nel Modello e nel Decreto ed alle successive modifiche, nonché in merito agli impatti delle modifiche normative sull'attività dell'azienda;
- scambio di informazioni e di dati con l'organo amministrativo e di revisione;

- informativa esaustiva e tempestiva in caso di ispezioni, indagini o richieste di informazioni da parte di pubblici ufficiali, corpi di polizia, autorità di vigilanza, giudiziarie o tributarie.

Più in generale, all'OdV spetta ogni attività connessa o relativa alla vigilanza sulla costante efficacia ed efficienza del Modello e di controllo sui fattori che potrebbero essere prodromici al verificarsi di un eventuale reato.

L'OdV, in tale prospettiva, e nel rispetto delle funzioni suindicate, rimane a disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il Decreto ed il Modello.

7.3. Poteri e facoltà dell'OdV

Ai fini dello svolgimento delle funzioni sopra descritte, l'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell'attività amministrativa e gestionale della Società in coordinamento con il RPC.

Per tali motivi l'OdV non è soggetto, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria, pur dovendo tenere presente che la sua azione andrà sempre coordinata con quella del RPC.

In particolare, l'OdV dispone dei seguenti poteri propri, la cui elencazione è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva:

⇒ **nell'ambito dell'attività di controllo e di ispezione:**

- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello;
- procedere a seguito di segnalazioni anonime o a seguito di provvedimenti dell'autorità competente, anche provvisori, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'attività dei destinatari oggetto della segnalazione o del provvedimento, nell'ambito della normativa vigente e garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza;
- prevedere controlli di routine e controlli straordinari o a sorpresa; le attività di controllo dovranno essere intensificate in casi particolari, quali la rilevazione di gravi violazioni o reati;
- verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società anche in riferimento tutti i destinatari del modello;
- consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e attività, anche estraendone copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte;
- segnalare agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni le eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto;
- segnalare a l'organo di governo eventuali ostacoli che venissero frapposti all'esercizio della propria attività;
- suggerire l'emanazione di comunicazioni di servizio;

- regolare il flusso di informazioni, stabilire la modalità e la tempistica di trasmissione delle stesse;
 - partecipare alla programmazione di incontri per la formazione del personale della Società e per i singoli Destinatari e/o nuovi assunti;
- ⇒ **nell'ambito della verifica dell'efficacia e della formulazione di proposte di adeguamento del Modello:**

- verificare periodicamente, di concerto con il RPC o in sua assenza con il Coordinatore Generale, l'idoneità del MOG/PTPCT a prevenire la commissione dei reati;
- verificare il livello di conoscenza del Modello da parte del Personale mediante verifiche periodiche su singoli atti (verifiche a campione di atti societari e di contratti) e verifiche periodiche sulle procedure, prassi e disposizioni aziendali;
- analizzare le richieste e le segnalazioni pervenute all'OdV;
- proporre agli organi competenti gli opportuni adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello a seguito di modifiche normative nonché in esito alle verifiche effettuate;
- partecipare ad incontri con i Dipendenti, alle riunioni dell'Amministratore Unico e dell'Organo di revisione;
- disporre del budget annuale che l'azienda mette a disposizione per il miglior espletamento dell'incarico previo concerto con il RPC o in sua assenza del Coordinatore Generale.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV potrà avvalersi, nei casi in cui lo reputi opportuno e previo accordo con il RPC o in sua assenza con il Coordinatore Generale, di consulenti esterni e della collaborazione del personale aziendale, in ragione delle rispettive competenze e professionalità.

L'OdV conserverà la documentazione inerente alla propria attività (files, segnalazioni, report, audit, etc.) in un apposito archivio, le cui modalità di gestione ed organizzazione spettano all'OdV medesimo. Il periodo di conservazione è di 10 (dieci) anni. L'acquisizione dei dati ed il loro trattamento deve essere conforme al GDPR 679/2016/UE ed al MOP (modello organizzativo privacy aziendale).

7.4. Reporting dell'OdV

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Organo di Governo della Società.

In particolare l'OdV trasmette all'Organo di Governo:

- con cadenza di norma annuale una relazione informativa, relativa all'attività svolta;
- immediatamente, segnala all' Organo di Governo la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti del Modello da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento o della struttura aziendale o comunque di altre circostanze riscontrate. Di tale segnalazione è data tempestiva informativa al Revisore Unico.
- tempestivamente nei confronti del Revisore Unico, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali, ferma restando la facoltà del Revisore Unico di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni

- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione per quanto di competenza.

L'OdV ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione all'Organo di Governo, qualora ne ravvisi la necessità.

Allo stesso modo, l'Organo di Governo ha facoltà di convocare l'OdV qualora lo ritenga opportuno.

Nell'ambito del reporting vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'OdV ed esito degli stessi;
- eventuali criticità emerse;
- stato di avanzamento di eventuali interventi correttivi e migliorativi del Modello;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni del Modello o al Codice Etico;
- il piano di attività previsto per il semestre successivo;
- altre informazioni ritenute significative.

L'OdV può promuovere riunioni di coordinamento con i vari organi societari, tra cui anche Revisore Unico.

7.5. Segnalazioni e denunce all'OdV e altri elementi di reporting

L'OdV deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Modello ed in particolare:

- ciascun Destinatario del Modello è tenuto a informare l'OdV in merito a comportamenti non in linea con le disposizioni di cui al Decreto o al presente Modello;
- ciascun Destinatario del Modello è tenuto ad informare l'OdV in merito ad attività della società di impatto ai sensi del presente Modello che non hanno ricevuto adeguata regolamentazione dal Modello;
- ciascun Destinatario è tenuto ad informare l'OdV in merito ad eventuali inefficienze del Modello o di sue parti allo svolgimento del compito prefissato;

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società in ipotesi di segnalazioni inoltrate con dolo e/o in mala fede.

Le comunicazioni all'OdV possono essere inviate all'indirizzo mail odv@atr.fc.it appositamente attivato e comunicato a tutti i destinatari del modello organizzativo.

Tale account è accessibile esclusivamente dall'OdV mediante credenziali a lui riservate ed è quindi idoneo a garantire la riservatezza delle comunicazioni; tale precisazione è rilevante anche in relazione alle segnalazioni che posso pervenire all'OdV in esercizio del c.d. whistleblowing da parte dei dipendenti, stante l'avvenuta unificazione degli strumenti MOG/PTPCT. E' bene inoltre precisare che l'utilizzo della predetta casella di

posta non esaurisce le possibilità di segnalazione, le quali potranno essere effettuate dal segnalante con ogni altro strumento idoneo.

8. Sanzioni

Ai fini dell'efficacia del Modello e in aderenza al dato normativo, il sistema sanzionatorio ha la funzione di presidiare l'osservanza del Modello, delle procedure e dei principi di condotta.

La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, configura un inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare. Infatti, la Società non intende conseguire alcun vantaggio derivante da reati e nemmeno da illeciti amministrativi. Inoltre prevedendo il PTPCT ipotesi di reato che comunque vanno in danno dell'azienda, a maggior ragione la commissione di uno di tali reati da parte di dipendenti dell'azienda costituisce illecito disciplinare, indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia subito uno svantaggio o conseguito un ipotetico vantaggio diretto e/o indiretto dalla commissione di tali reati.

Ove venga provata la commissione di un reato compreso tra i reati presupposto del MOG/PTPCT da parte di uno dei destinatari del Modello, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento dei danni materiali e morali, anche attraverso la costituzione di parte civile nel relativo processo penale, qualora ammessa.

Sono fatte salve le sanzioni disciplinari, anche di massima entità.

9. Adeguamento ed aggiornamento del Modello – Formazione

Il presente Modello è soggetto ad aggiornamento, implementazione e modifiche in base agli sviluppi della normativa, delle linee guida, degli orientamenti interpretativi che su succederanno nel tempo, delle mutate esigenze aziendali e dei correttivi che potranno essere suggeriti dall'OdV.

Competente all'azione di cui al precedente comma è l'Organo di Governo della Società.

La Società si impegna ad adeguare, implementare e comunque modificare il presente modello, laddove si dovesse rendere necessario sulla base di quanto indicato al primo comma.

L'OdV può sempre formulare sue osservazioni o suggerimenti in merito a tali variazioni.

Il presente Modello ed allegati, così come le sue integrazioni e modifiche, sono oggetto di attività info-formativa permanente nei confronti dei destinatari, secondo le modalità che saranno ritenute necessarie, o anche solo utili ed opportune, da parte dell'OdV in esercizio delle proprie funzioni, come annualmente programmate di concerto con il RPC.

Tali attività di info-formazione concernono il modello nel suo complesso e quindi si estendono all'allegato PTPCT, e verranno svolte in coordinamento e concerto con il RPC, restando nella valutazione discrezionale dei predetti organi le modalità di effettuazione degli eventi formativi, che potranno essere sia congiunti che disgiunti.

La Società ai fini della diffusione e rispetto del Modello e allegato PTPCT ritiene particolarmente rilevante la formazione continua dei destinatari. A tal fine l'OdV e il RPC elaboreranno un calendario programmatico di info-formazione sul modello stesso, sul Codice Etico e di Condotta, sulla normativa vigente e sui reati rilevanti ai sensi del Decreto.

È interesse ed obiettivo della Società predisporre e realizzare costanti programmi di aggiornamento periodico nonché di verifica sul grado di conoscenza del Modello e di penetrazione della cultura della legalità tra i destinatari dello stesso.

10. Whistleblowing

Vedasi regolamento "Allegato D"



Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Documento Master – parte speciale

[Versione n. 5.0 del 21/03/2024]

Approvato con determinazione n. 10/2024 dell'Amministratore Unico di ATR il 27.03.2024

Approvato dall'Assemblea dei Soci ATR in data 29.04.2024, già approvato il 20.12.2022

CAPITOLO I – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Nell'elencazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione **si fa essenzialmente riferimento agli Art. 24, 24-bis, 24-ter, 25 del D.Lgs. n. 231/2001.**

Molti degli articoli del codice penale di seguito richiamati hanno subito importanti modifiche ad opera della L. n. 190 del 2012, alla quale i testi sono stati aggiornati.

Ulteriore modifica è stata inoltre apportata dall'introduzione, nell'ambito dei reati presupposto compresi nell'art. 24 del decreto 231, del reato di cui all'art. 356 C.P., avente a rubrica "FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE"; questa modifica si deve all'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. La nuova ipotesi di reato presupposto viene inserita in ordine numerico; per quanto riguarda l'attività di analisi questa non richiede ulteriori implementazioni, essendo già stata contemplata nell'ambito delle attività derivanti da rapporti con le pubbliche amministrazioni connesse a gare ed attività contrattuali in genere (vedasi paragrafo n. 3 di questo capitolo "attività sensibili").

Deve inoltre tenersi presente che il medesimo D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), ha modificato anche l'art. 25 del decreto 231/2001, introducendo tra i reati presupposto anche la fattispecie prevista dall'art. 314, primo comma, 316 e 323 C.P., quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Trattasi dei delitti di: peculato; peculato mediante profitto dell'errore altrui; abuso d'ufficio. Anche tali nuovi reati presupposto andranno dunque inseriti nella descrizione che segue, e contemplati in sede di analisi delle attività sensibili.

Deve tenersi presente, in tale contesto, che con recente normativa (art. 49, comma 5-ter, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) è stato introdotto l'art. 12-bis del Codice della Strada (D.Lgs. 30-4-1992 n. 285) che estende i poteri di contestazione delle violazioni degli ausiliari della sosta e, al secondo comma, conferisce loro la qualifica di pubblici ufficiali (art. 357 C.P.). In ragione di ciò i reati presupposto che, in precedenza, erano configurabili in ATR solo in riferimento alla figura dell'incaricato di pubblico servizio (art. 358 C.P.) ora sono riferibili anche alla figura del Pubblico Ufficiale, qualora commessi da un dipendente che svolga mansioni di ausiliario della sosta.

Art. 314 C.P. – Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Trattasi di fattispecie delittuosa consistente nella ritenzione da parte del dipendente, rivesta egli o meno la qualifica di pubblico ufficiale, bastando all'uopo anche il mero rapporto di lavoro che origina comunque la figura dell'incaricato di pubblico servizio, di qualsiasi bene mobile che non gli appartenga, ed in particolare danaro o valori. Il delitto sussiste anche nell'ipotesi che il bene mobile sia stato indebitamente utilizzato dal dipendente, e poi si stato restituito.

(La condanna per il delitto previsto in questo comma, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione - art. 32-quater c.p.).

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR, anche in relazione alla figura tipica del pubblico ufficiale, come precisato in premessa.

Art. 316 C.P. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Trattasi di fattispecie delittuosa simile alla precedente, caratterizzata dall'aver approfittato di un errore di un soggetto terzo.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR, anche in relazione alla figura tipica del pubblico ufficiale, come precisato in premessa.

Art. 317-bis C.P. – Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi dallo Stato Italiano o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ricevute per gli scopi cui erano destinate; aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta senza che rilevi se l'attività programmata ha avuto o meno esecuzione. Il reato può configurarsi anche per finanziamenti già ottenuti e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati concessi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, omettendo dichiarazioni dovute, si ottengono senza averne diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa natura, concessi dallo Stato, Enti Pubblici, o Comunità Europea. Il reato si realizza al momento dell'ottenimento della somma, per questo caso non rilevano le successive condotte. Va sottolineato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa ai danni dello Stato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 317 c.p. - Concussione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”

La situazione in esame si concretizza quando un Pubblico Ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a se o altri, denaro/ utilità non dovutagli.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Artt. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Il caso riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve, per se o altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti del proprio ufficio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Artt. 319, 319-bis e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Il caso riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve per se o altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

L'aggravante si verifica nel momento in cui la condotta corruttiva si svolge in un contesto che concerne l'assunzione di un dipendente, il pagamento di emolumenti connessi al rapporto di impiego e, quindi, in via estensiva, anche a rimborsi non solo di tributi, ma anche di altra natura quali, ad esempio, indennità di missione e simili.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 319-ter c.p. -Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Il reato si verifica nel caso in cui la Organizzazione sia parte in un procedimento giudiziario, ed al fine di ottenere un vantaggio nello stesso corrompe un Pubblico Ufficiale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità-

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”

Il caso si realizza quando il soggetto pubblico invita il privato a dare o promettere un'utilità.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Artt. 320, 318, 321 e 322 c.p. - Corruzione di incaricato di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

L'articolo estende i casi di applicazione dei due precedenti articoli, il soggetto potrebbe essere anche una persona incaricata di pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Artt. 321, c.p. - Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

L'articolo estende i casi di applicazione dei due precedenti articoli, il soggetto potrebbe essere anche una persona incaricata di pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione-

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Il caso concreto prevede la presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, ma l'assenza di accettazione da parte del soggetto pubblico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale, degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Il reato estende le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c. p., ai soggetti specificati in detto articolo.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 323 C.P. – Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Trattasi di delitto; l'art. 323 del codice penale è stato recentemente novellato dall'art. 23, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, in L. 11 settembre 2020, n. 120) nel senso che ora occorre che la condotta abbia un duplice rilievo: una violazione di norme di legge o di regolamento al fine di procurare a sé o ad altre persone un vantaggio ingiusto, o di arrecare un danno a terzi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR, anche in relazione alla figura tipica del pubblico ufficiale, come precisato in premessa.

Art. 346-bis C.P. – Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o

asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il reato può essere commesso da chiunque millanti conoscenze nell'ambito della pubblica amministrazione promettendo di utilizzarle per fare ottenere ad alcuno un vantaggio conseguente all'emissione di un provvedimento. È un reato di mera condotta, e non richiede, per la sua esistenza, che l'evento promesso si sia effettivamente realizzato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 353 bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Trattasi di ipotesi di reato che, in astratto, può intercettare l'attività di ATR sia dal lato attivo che dal lato passivo.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”

Stante il richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 356, si rende necessario riportare anche il primo capoverso dell'art. 355 codice penale, per il quale:

Art. 355 primo capoverso c.p. (inadempimento di contratti di pubbliche forniture)

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Trattasi di delitto consistente nel fornire ad una pubblica amministrazione beni/servizi differenti per quantità e/o qualità da quelli oggetto da obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della stessa; trattasi di reato di natura dolosa, che necessita del dolo specifico. Una società in house potrebbe incorrere in tale fattispecie in relazione alle prestazioni che le vengono affidate dalle PP.AA. che costituiscono la sua compagine societaria.

(La condanna per il reato di cui all'art. 356 C.P., comporta altresì, ai sensi dell'art. 32-quater C.P., l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR

Art. 2635, c.c. - Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli

obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte"

La sanzione scatta solamente a carico della società cui appartiene il soggetto corruttore.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 2635bis, c.c. – Istigazione alla Corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta

persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.”

L'ipotesi di reato qui prevista è parallela all'ipotesi della corruzione di cui all'art. 319 C.P., ma il cui ambito di azione rimane nella sfera dei rapporti privati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

2635-ter. Pene accessorie

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

L'aggravante di cui trattasi è simile a quella prevista per la corruzione in ambito pubblico, e comporta l'impossibilità temporanea di assumere incarichi direttivi in enti privati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 640, c. 2, n. 1, c.p. -Truffa aggravata

Dell'art. 640, c.p. sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63]:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Il caso concreto si realizza, quando, per ottenere un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare danno a uno Stato (Comunità Europea).

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 640-bis c.p. -Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

La fattispecie si realizza, quando si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere finanziamenti pubblici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art 640-ter c.p. - Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Il caso si realizza nel momento in cui alterando un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

2. Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) talora privati

(organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società partecipate, sia S.p.A. che s.r.l. soggette a controllo pubblico, società a capitale misto pubblico/privato), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”*.

Lo status di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica viene detto che: *“è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica”*.

Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri;
 - decisionali;
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione;
 - di collaborazione, anche saltuaria.

La nozione della *“persona incaricata di un pubblico servizio”* è invece disciplinata all'art. 358, c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Infine, la nozione di “persone esercenti un servizio di pubblica necessità” si trova all’art. 359, c.p.: “*Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:*

1. *i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato [c.p. 348, 498], quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;*
2. *i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione [c.p. 360].”*

3. Attività sensibili

Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) che ATR ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio delle attività aziendali	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale - RPC - D.P.O. - RSPP
Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale
Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale
Gestione degli aspetti relativi alla salute e sicurezza nell’esecuzione dei contratti con soggetti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Ufficio risorse umane - Medico aziendale - Consulente paghe - RSPP

Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la gestione ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Ufficio infrastrutture - RSPP
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Ufficio risorse umane - Medico aziendale - RSPP
Gestione delle verifiche di Soggetti Pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Incaricato alla verifica
Invio di comunicazioni a Soggetti Pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale
Gestione degli adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> - Consulente incaricato alla gestione Amministrativa e Finanziaria
Negoziare, stipula ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici (gare d'appalto o affidamento diretto o trattativa privata)	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Incaricato alla predisposizione degli atti - Direttore dei lavori
Gestione dei contenziosi	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Consulente Legale
Assunzione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Consulente del lavoro - Ufficio risorse umane
Partecipazione ad incontri con Soggetti Pubblici (convegni, conferenze, eventi, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Consulente Legale - Incaricato competente per materia

Gestione della sosta regolamentata a pagamento	<ul style="list-style-type: none">- Coordinatore sosta- Responsabile degli ausiliari della sosta- Personale ausiliario della sosta
---	--

4. Sistema di controllo e procedure generali

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di ATR, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle consolidate procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Organizzazione;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;

- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con ATR o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per ATR. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- prescindere da informazioni dovute.

Per quanto riguarda la specifica situazione degli ausiliari della sosta, è fatto loro assoluto divieto di riscuotere direttamente i proventi delle violazioni al CdS contestate da loro stessi o da propri colleghi; è inoltre assolutamente sconsigliato familiarizzare con gli utenti della strada, sia occasionali sia con gli esercenti attività commerciali e produttive in generale, così come è assolutamente sconsigliato accettare da questi omaggi, anche se di modesto valore, ed anche accettare di consumare con loro cibi e bevande presso bar ed esercizi similari.

È demandato al responsabile del personale ausiliario monitorare periodicamente il comportamento degli ausiliari, anche assumendo informazioni ufficiali presso colleghi e preso terzi.

Qualsiasi violazione delle predette norme di comportamento, che peraltro trovano già in parte riscontro nel vigente Codice Etico, deve essere segnalata al Coordinatore Generale di ATR.

La mancata segnalazione costituisce violazione disciplinare.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di ATR da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- la condotta non deve ovviamente dare seguito alla richiesta;
- dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, Organo Amministrativo ed Organismo di Vigilanza.

Il sistema di controllo in essere nella Organizzazione è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Regolamenti aziendali

CAPITOLO II – REATI SOCIETARI

1. Tipologia dei reati societari

La presente sezione si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 **all'art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001.**

Il comma 34 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 è intervenuto ad abrogare gli articoli 2623 e 2624, c.c.

Art 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le informazioni false e/o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Art 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”

Trattasi di una diminuzione di pena nel caso in cui l'azione criminosa delle false comunicazioni sociali si svolga in uno scenario relativo ad una piccola/media impresa o ad ente non assoggettabile a fallimento per difetto dei requisiti economico-patrimoniali di cui alla legge fallimentare; in tal caso il reato non è procedibile d'ufficio, ma necessita di presentazione di querela.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

L'ipotesi di cui trattasi si applica esclusivamente laddove l'azione criminosa si svolga in ambito di società quotate in borsa.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa”.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno”.

Il caso concreto prevede fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per

legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Il reato è configurato in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Tale reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o

scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interesse

*“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una **società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani** o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.*

Il reato si compie nel momento in cui l'amministratore, o il componente del Consiglio di Amministrazione viola gli obblighi previsti di comunicazione della propria posizione che crea conflitto con le decisioni aziendali da prendere.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La fattispecie regolata, mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, ed è rivolta agli Amministratori ed ai soci.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il caso concreto vuole che i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa della ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali stessi o di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Tramite atti simulati e/o fraudolenti si determina la maggioranza assembleare per recare a se o ad altri un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Il caso concreto prevede che venga alterato il prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, diffondendo notizie false, ovvero si pongano in essere operazioni simulate, incidendo in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone su banche o Gruppi bancari.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte informazioni che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

Tale reato condanna i casi in cui coloro che sono preposti alla compilazione dei documenti contabili societari, e che sono sottoposti all'autorità pubblica di vigilanza, in merito alla situazione economica e finanziaria della Società espongono fatti non veri o occultano, in tutto o in parte, fatti che al contrario avrebbero dovuto comunicare. Dette operazioni, per costituire reato, devono avere come scopo quello di ostacolare l'attività di vigilanza.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR

Art. 25 comma s-ter) d.lgs. 231/2001

delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019

Per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. Il reato riguarda le seguenti ipotesi:

art. 54 d.lgs. 02.03.2023, n. 19

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera

documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Art. 29 d.lgs. 02.03.2023, n. 19

Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

Trattasi di reato che può essere consumato solo da enti che esercitano la loro attività in operazioni transfrontaliere.

ATR non esercita il tipo di attività previsto dal paradigma normativo.

Il reato non è applicabile ad ATR

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati societari, che ATR ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Predisposizione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali	<ul style="list-style-type: none">- Amministratore Unico- Coordinatore Generale- Consulente incaricato alla gestione Amministrativa e Finanziaria- Revisore dei conti- Incaricato alla predisposizione degli atti
Destinazione utili	<ul style="list-style-type: none">- Amministratore Unico- Coordinatore Generale- Consulente incaricato alla gestione Amministrativa e Finanziaria- Revisore dei conti

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione dei rapporti con l'organo di revisione	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Consulente incaricato alla gestione Amministrativa e Finanziaria

3. Sistema di controllo e procedure generali

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di ATR, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle consolidate procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare,
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili,
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o

comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice disciplinare;
- Regolamenti aziendali.

CAPITOLO III – DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

1. Tipologia dei reati contro la fede pubblica

La presente sezione si riferisce ai reati contro la fede pubblica. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie **contemplate nell'art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001**:

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.*

Il reato si verifica, quando chiunque contraffà, altera, introduce o mette in circolazione moneta nazionale falsa.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.

Il reato si verifica quando chiunque altera moneta nazionale.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00”.

Il reato si verifica, quando, chiunque mette in circolazione o spende in buona fede moneta nazionale contraffatta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 459 c.p. – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

“Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a € 309,00 a € 1.032,00”.

Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.

Il reato si verifica con il semplice possesso di filigrane o altri strumenti utili per le operazioni di falsificazione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Tale reato è configurabile, oltre che nell'uso di valori contraffatti, anche nel “riciclo” degli stessi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 464 comma 2° c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti, alterati ricevuti in buona fede. Si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Tale reato è configurabile, oltre che nell'uso di valori contraffatti, anche nel "riciclo" degli stessi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 473, c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tale reato è configurabile in caso di uso indebito di segni distintivi, tra i quali si ritiene possano rientrare anche le certificazioni di qualità.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 474, c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato di cui trattasi consiste nella introduzione nel territorio dello Stato di prodotti contraffatti, con aggravante in caso si tratti di prodotti alimentari.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore

La presente sezione si riferisce ai reati contro la fede pubblica. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001:

Art. 171 L. 633/41

“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (...)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.

Nella norma di cui alla lettera a-bis) a essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 171-bis l. 633/41

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non

contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo tutela, invece, le banche dati.

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio. Oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

La riforma dell'elemento soggettivo ha forti ricadute sull'eventuale punibilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, sono usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

A restringere l'ambito di applicabilità della norma vi è però il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extra-penali che regolano la materia.

La seconda parte del primo comma elenca le condotte d'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi

"piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale. Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Nel secondo comma dell'articolo 171-bis ad essere tutelate sono invece le banche dati; per esse intendendosi, stando all'art. 2 della stessa legge, le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte ora esaminate sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Non costituisce reato l'utilizzazione per lo svolgimento dell'attività dello studio professionale di programmi informatici privi del contrassegno SIAE.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 171-ter L. 633/41

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

La disposizione sopra riportata tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

Le numerose condotte sanzionate s'inseriscono nell'ottica di una pretesa “pan-penalizzazione” che il legislatore degli ultimi anni ha perseguito nei confronti della tutela del software.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Le aziende prioritariamente esposte a un procedimento penale sono: aziende di telecomunicazioni, cinematografiche, società che gestiscono spettacoli teatrali e simili.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 171-septies L. 633/41

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

La disposizione di cui sopra è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 171-octies L. 633/41.

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 (come modificato da art. 5 comma 1 L.3.5.2019 n. 39) – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

Il reato consiste in quella che è comunemente definita la "corruzione in ambito sportivo", quale la manipolazione di eventi sportivi a scopo di lucro, nonché nell'esercizio abusivo dell'attività di giuoco o scommessa.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

2. Attività sensibili

Le attività sensibili, svolte da ATR in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione della piccola cassa	- Coordinatore Generale - Incaricato alla specifica operazione
Gestione dei rimborsi spese	- Amministratore Unico - Coordinatore Generale
Attività culturali/allestimento mostre ed organizzazione eventi divulgativi	- Amministratore Unico - Coordinatore Generale
Gestione ed installazione di software per operatività dell'attività aziendale	- Incaricato Servizi Informativi

3. Sistema di controllo e procedure generali

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di ATR, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure consolidate previste da ATR
- assicurarsi che i programmi utilizzati siano dotati di specifica licenza

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta o valori falsi o sospetti per pagamenti.

A tal fine la Società adotta tutte le cautele necessarie, riducendo al minimo tutte le operazioni in contanti.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare.

CAPITOLO IV – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

1. Tipologia dei reati con finalità di terrorismo

Reati previsti dall'art. 25-quater del d. lgs. 231/2001

Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.”

Il reato consiste nel dare vita ad associazioni intese a sovvertire l'ordine costituito, vale a dire nell'organizzazione e svolgimento di attività eversive.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 270-bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”

Il reato consiste nel dare vita ad associazioni con fini terroristici.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 270-ter c.p. – Assistenza agli associati

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

Il reato si configura punendo le ipotesi di assistenza ai membri del gruppo "eversivo/terroristico" fuori dei casi di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel reato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 270-quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.”

Il reato consiste nel c.d. “fiancheggiamento” di gruppi terroristici mediante la ricerca di adepti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 270-quinquies c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre

armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Il reato si configura con l'addestramento di individui con, lo scopo di compiere atti terroristici.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

270-quinquies.1. c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo.

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.”

Il reato si configura nell'ambito del c.d. “fiancheggiamento” di gruppi terroristici mediante l'apporto di supporti economici in danaro o in natura.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

270-quinquies.2. c.p. – sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

“Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui

all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”

Il reato consiste nel sottrarre, in qualunque modo, alla disponibilità della collettività i beni o il danaro sottoposti a sequestro ad organizzazioni criminali terroristiche.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 270-sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Il reato si configura con il porre in essere comportamenti che hanno lo scopo ultimo di compiere atti di terrorismo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le

circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Il reato si verifica, quando chiunque come singolo, o movimento terrorista cerca di intimidire, colpire, danneggiare la popolazione o un singolo o beni che considera nemici o ingiusti e lo fa con modalità proprie del terrorismo, non quindi con altre forme di violenza come la guerra aperta o guerreggiata.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 289-bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a

diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Il reato si verifica quando il sequestro viene compiuto a scopo terroristico o a fini eversivi dell'Ordinamento.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

2. Attività sensibili

ATR non ha rilevato attività sensibili e relative funzioni aziendali che possano essere coinvolte in operazioni con riferimento ai reati con finalità di terrorismo.

3. Sistema di controllo e procedure generali

Relativamente ai delitti in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico la Società verifica la posizione dei propri interlocutori, partner, collaboratori di qualunque specie, sotto il profilo del possesso dei requisiti soggettivi di legalità.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare.

CAPITOLO V – REATI INFORMATICI

1. Tipologia dei reati informatici

Di recente introduzione all'interno del catalogo dei reati contemplati dal Decreto sono i reati informatici che **sono descritti all'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001.**

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici -

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente gli atti pubblici”.

Il reato si configura con le alterazioni delle registrazioni informatiche a cui si applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici, a cui si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il reato si verifica, quando chiunque si introduce senza autorizzazione ad un computer o ad un sistema di computer.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00”.

Il reato si verifica, quando chiunque con l'utilizzo di strumenti e apparecchiature informatiche danneggia un sistema informatico o telematico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le

interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Il reato si verifica con l'intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché impedimento o interruzione delle stesse.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 617-quinquies c.p. – Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si verifica con l'installazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si verifica, quando il danneggiamento avviene su sistemi di pubblica utilità.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 1 comma 11 D.L. 21.9.2019 n. 105, convertito in L. 18.11.2019, n. 133 - Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il reato consiste in condotte intese alla violazione del c.d. “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” di cui al D.L. n. 105/2019 a protezione dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati informatici, che ATR ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione e utilizzo di firma digitale	<ul style="list-style-type: none">- Amministratore Unico- Coordinatore Generale
Accesso/autenticazione a portali/sistemi di terzi	<ul style="list-style-type: none">- Amministratore Unico- Coordinatore Generale- Incaricato ai servizi informatici- Incaricato all'accesso ai portali

3. Sistema di controllo e procedure generali

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di ATR, i dipendenti, dei consulenti, dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle consolidate procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da ATR;
- osservare le norme vigenti in materia.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- alterare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno;
- utilizzare firme digitali senza il preventivo espresso assenso del titolare.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPSS) / Registro trattamento dati personali.

CAPITOLO VI – RICICLAGGIO, RICETTAZIONE

1. Tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazione.

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-octies e 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001 (come modificato dal d.lgs. 8.11.2021, n. 184)**

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando

ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR limitatamente all'indebito utilizzo di carte di credito, ma non anche in relazione al trasferimento fraudolento di valori (vedasi commento all'art. 493-ter c.p.)

Art. 648 c.p. – Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Il reato si verifica in capo a chiunque al fine di procurare a se od ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato si verifica in capo a chiunque re-immette profitti ottenuti con operazioni illecite o illegali all'interno del normale circuito monetario legale.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.
(modificato dal d.lgs. 195/2021)*

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”

Il reato si configura nel c.d. “lavaggio” di danaro sporco o di altra utilità proveniente da azioni criminose, mediante qualunque altra modalità diversa dalla ricettazione e dal riciclaggio.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 648-ter1 c.p. – Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416-bis.1

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

Il reato consiste nel “lavaggio di danaro sporco” o di beni provenienti da attività delittuose mediante operazioni svolte “in proprio” dall’autore della condotta criminale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 493-ter c.p.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR; deve essere precisato però che ATR non utilizza tutti gli strumenti di pagamento informatici contemplati dalla norma, bensì esclusivamente carte di credito/debito e, pertanto, si è provveduto ad adottare apposito regolamento sull'utilizzo di tali strumenti, che costituisce "Allegato E" del MOG.

Art. 493-quater c.p.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati di riciclaggio e ricettazione, che ATR ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Redazione dei bilanci d'esercizio	- Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Incaricato alla predisposizione degli atti - Consulente incaricato alla gestione Amministrativa e Finanziaria - Revisore dei conti
Certificazioni fiscali	- Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Incaricato alla predisposizione degli atti - Consulente incaricato alla gestione Amministrativa e Finanziaria - Revisore dei conti

3. Sistema di controllo e procedure generali

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di ATR, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;

- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Regolamento uso carte di credito.

CAPITOLO VII – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

1. Tipologia dei reati di ostacolo alla giustizia

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001**

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il reato consiste nel convincere qualcuno, con o senza violenza, a rendere false dichiarazioni all'A.G. nel corso di svolgimento di una indagine, al fine di depistarle.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

2. Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione di procedimenti relativi ad indagini avviate dall'A.G. in ipotesi di violazioni costituenti reato	<ul style="list-style-type: none">- Amministratore Unico- Coordinatore Generale- Consulente Legale- Incaricato Risorse Umane

3. Sistema di controllo e procedure generali

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di ATR, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle consolidate procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria e con tutte le autorità delegate alle indagini in caso di reati commessi all'interno dell'azienda o in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro, nonché alle autorità preposte a controlli ispettivi.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare.

CAPITOLO VIII – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. Tipologia dei reati di criminalità organizzata

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-ter e 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001**

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”

Il reato si configura ogni qual volta tre o più persone si accordano per coordinare il comune svolgimento di un'attività criminale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche straniera

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Il reato si configura ogni qual volta tre o più persone si accordano per coordinare il comune svolgimento di un'attività riferibile alla c.d. criminalità organizzata di stampo mafioso.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”

È l'ipotesi del c.d. “voto di scambio”.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Trattasi del tipico reato di rapimento a scopo di lucro.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50, a decorrere dal 27 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2011

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. ⁽⁸¹⁾

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”.

Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 407 c.p.p. – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 12-bis, D.lgs. del 1998, n. 286 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Commi 3, 3-bis, 3-ter

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

- b) *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

comma 5

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

La responsabilità dell'ente sorge quando l'Ente pratica lo sfruttamento di manodopera irregolare e comunque favorisce l'immigrazione clandestina

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di criminalità organizzata, che ATR ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione di procedimenti legati al rapporto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Incaricato Risorse Umane
Gestione di acquisti, appalti, gare	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Consulente Legale - Ufficio acquisti
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la finanza aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale

3. Sistema di controllo e procedure generali

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di ATR, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di riferimento.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- astenersi da essere coinvolti in iniziative estranee al contesto lavorativo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;

- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo quanto previsto nel Codice Etico. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- prescindere da informazioni dovute.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare.

CAPITOLO IX – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001**

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”

Il reato si verifica quando alla violazione delle norme sul luogo di lavoro segue la morte di un lavoratore.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 590 comma 3, c.p. – Lesioni personali colpose

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per

la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Il reato si verifica in capo a chiunque cagioni una qualunque forma di trauma, ferita o colpo ricevuto o comunque una qualunque area del corpo ferita o che mostri segni di danneggiamento anche senza intenzione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

Art. 583 c.p. – Circostanze aggravanti

“La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- *se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo;*
- *della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.*

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l’assenza di volontà nella causazione dell’evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da un’imprudenza, negligenza o imperizia oppure un’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR.

2. Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitarie;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della

prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, ATR ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

3. Sistema di controllo e procedure generali

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la normativa italiana applicabile in ambito di "salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

In particolare ATR, certificata ISO 45001, opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Per la materia in esame le procedure “ad hoc” sono dettate direttamente dal Testo Unico del 9 aprile 2008, che disciplina dettagliatamente gli adempimenti in capo alle società.

E' fatto espresso obbligo agli Organi di ATR, ai dipendenti, consulenti, partner di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi e/o comunque adoperarsi per ridurli al minimo;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Certificazione ISO 45001;
- Tutta la documentazione aziendale afferente al sistema del d. lgs. n. 81/2008 e specificatamente:
 - Documento di valutazione dei rischi;
 - Manuale del sistema di gestione Integrato;
 - Insieme dei documenti del sistema di gestione certificato ISO 45001.

Si richiama integralmente il contenuto della declaratorie delle politiche aziendali sulla sicurezza, illustrate di norma nel Bilancio Sociale, che di seguito si trascrive:

LA POLITICA PER LA SICUREZZA

La Direzione ha definito un documento di “Politica per la Sicurezza” di seguito riportata:

“ATR è un’organizzazione orientata a garantire la qualità dei servizi erogati ai cittadini e ai clienti.

Tutto questo nel pieno rispetto dei presupposti di sicurezza dei propri lavoratori, sia esso sancito sia da normative cogenti, che da schemi volontari e dalle iniziative che ATR intende portare avanti per il miglioramento delle condizioni ambientali e di lavoro della propria struttura.

ATR persegue la sostenibilità economica dei servizi attraverso:

- *la riduzione dell’impegno economico da parte della collettività. La Società regola l’affidamento dei servizi tramite gara permettendo il controllo della qualità, il contenimento dei costi, favorendo l’aumento dei ricavi e riducendo così l’impegno finanziario degli Enti Locali.*
- *l’ottimizzazione delle competenze. La specializzazione delle professionalità e lo sviluppo della gestione manageriale contribuiscono a migliorare l’efficienza della struttura.*

ATR persegue la sostenibilità ambientale, sociale e la sicurezza della pianificazione dei servizi di trasporto scolastico e la gestione della sosta attraverso il fattivo contributo al contenimento del traffico privato: la regolamentazione a seguito pianificazione delle aree di sosta porta all’aumento di passeggeri del Trasporto Pubblico Locale e al conseguente minor uso dell’auto privata.

ATR persegue il miglioramento delle condizioni di salubrità e di sicurezza nei propri ambiente di lavoro attraverso:

- *il coinvolgimento e la formazione di tutti i dipendenti;*
- *la creazione dei corretti canali d’informazione, sia interni che esterni;*
- *la revisione e il monitoraggio dei propri processi, anche al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi;*
- *il rispetto sistematico di tutti i vincoli normativi indicati dalla normativa cogente in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalla normativa in materia ambientale;*
- *l’analisi continuativa di modifiche ed aggiornamenti che la normativa presenta;*
- *la ricerca e lo studio di soluzioni, tecnologicamente innovative ed economicamente praticabili, per adeguare le condizioni di lavoro e perseguire la sostenibilità ambientale alle esigenze derivanti dall’aggiornamento normativo, nonchè la loro applicazione;*
- *l’adozione di programmi di formazione ed addestramento mirati ad accrescere la consapevolezza e la competenza dei lavoratori;*
- *l’incentivazione di comportamenti corretti e la condivisione delle iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di salubrità e di sicurezza negli ambienti lavorativi;*
- *l’adozione di un Piano di Miglioramento;*

Attraverso tali azioni, l’Amministratore Unico indirizza la attività della propria struttura organizzativa, prevedendo in dettaglio:

- *la attuazione politiche di continuo miglioramento di accesso ai servizi erogati*
- *l’integrazione fra la funzione Progettazione (Pianificazione) e la funzione di Controllo delle attività svolte dagli affidatari dei servizi;*

- *l'attuazione di un sistema gestionale interno ispirato ai requisiti della norma ISO 45001;*
- *la nomina di un responsabile del Sistema di Gestione su Salute e Sicurezza del Lavoro, dotato delle responsabilità e autorità necessarie per la gestione del Sistema medesimo, nella veste di "Rappresentante della Direzione";*
- *informa l'intero personale, tramite appositi incontri di sensibilizzazione e formazione inerenti il Sistema di Gestione su Salute e Sicurezza del Lavoro;*

Annualmente l'Amministratore Unico, in qualità anche di Responsabile della Sicurezza, attua il "Riesame della Direzione" codificato, per verificare lo stato di attuazione delle proprie direttive e azioni, e pianificare le nuove azioni di miglioramento.

Tutto il personale viene posto a conoscenza degli indirizzi e delle informazioni contenuti nella presente politica aziendale per la sicurezza, per il suo più ampio coinvolgimento. In tale ottica è responsabilità della Alta Direzione far comprendere, attuare e sostenere, con strumenti adeguati, la presente politica."

CAPITOLO X – REATI AMBIENTALI

1. Tipologia dei reati ambientali e rischi per ATR

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001**

Art. 452-bis, c.p. – Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 452-quater, c.p. – Disastro Ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 452-octies, c.p. – Circostanze Aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

È l'ipotesi dell'associazione a delinquere finalizzata all'esercizio di attività economiche, in violazione delle norme ambientali, dirette a conseguire un illecito profitto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 452-sexies, c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

L'ipotesi criminosa consiste nello smercio, a qualunque titolo, di materiale radioattivo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Cenni agli altri reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015

Per quanto riguarda gli altri reati ambientali di nuova introduzione, si sottolineano il reato di **impedimento del controllo** (art.452-septies c.p.), che riguarda anche la materia della **sicurezza e salute sul lavoro** e che punisce, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti”.

E' prevista inoltre l'**aggravante ambientale** (art. 452-novies c.p.), che comporta la procedibilità d'ufficio e ricorre “quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo”, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente”.

Ulteriori fattispecie regolano inoltre il **ravvedimento operoso** (art. 452-deciesc.p.), la **confisca** (art. 452-undecies c.p.), il **ripristino dello stato dei luoghi** (art. 452-duodecies c.p.) e puniscono l'**omessa bonifica** da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica (art. 452-terdeciesc.p.).

Sono stati inoltre **modificati e integrati gli articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e**, dopo la parte sesta di tale decreto, è stata **aggiunta la “Parte sesta-bis” recante “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”**, cui si rinvia, che si applica “alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto [D.Lgs.152/2006] che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” (art. 318-bis).

Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

Sono le ipotesi di bracconaggio e di traffico di specie animali e vegetali protette.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art.733-bis. c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. “

Rientra nel novero dei reati che producono eventi distruttivi o fortemente deterioranti l'ambiente, questa volta in relazione ad un habitat interno ad un sito protetto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 137 D. Lgs. 152/2006 – Sanzioni penali

Articolo così sostituito dall' art. 11, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro

millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.”

Trattasi dello scarico abusivo di acque reflue, con relativa aggravante della pericolosità dei reflui.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 256 D. Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Articolo così sostituito dall' art. 11, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”

È ipotesi rientrante nel traffico illecito di rifiuti, con relative aggravanti ed attenuanti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 257 D. Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.” (sanzione pecuniaria sino a 250 quote).

“2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”. (sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote).

Trattasi del reato di inquinamento colposo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 259 D. Lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti

“Dell'art. 259 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”
È l'ipotesi tipica del traffico illecito di rifiuti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 260 D. Lgs. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”

Trattasi di altra ipotesi specifica rientrante nel traffico illecito di rifiuti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 260-bis D. Lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti (...) con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Il reato consiste nella falsificazione di documenti inerenti i rifiuti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 279 D. Lgs. 152/2006 – Sanzioni

“Dell'art. 279 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

Trattasi di una ulteriore ipotesi di inquinamento colposo in occasione dell'esercizio di un'attività che comporta emissioni nell'ambiente.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 1 L. 150/1992

Dell'art. 1 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese

terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”

Trattasi di una ulteriore ipotesi di traffico di specie protette.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 2 L. 150/1992

“Dell'art. 2 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e

del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi”
Trattasi di una ulteriore ipotesi di traffico di specie protette.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 3-bis L. 150/1992

“Dell'art. 3-bis L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive

modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

Trattasi dell'ipotesi di falsificazione di atti inerenti specie protette.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 6 L. 150/1992

“Dell'art. 6 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”

Trattasi di una ulteriore ipotesi inerente le specie protette.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 3 L. 549/1993

“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

Si verte in tema di “misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente” ed in particolare nell'ambito delle misure che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla normativa e alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 3093/94

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Trattasi di reato di inquinamento delle acque che può essere commesso esclusivamente in occasione del governo di navi con l'eventuale concorso dell'equipaggio e dell'armatore.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo

Dell'art. 9 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Trattasi di reato di inquinamento delle acque che può essere commesso esclusivamente in occasione del governo di navi con l'eventuale concorso dell'equipaggio e dell'armatore.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

art. 4:

“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.”

Trattasi di reato di inquinamento delle acque che può essere commesso esclusivamente in occasione del governo di navi.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

art. 5:

“1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), e' consentito al proprietario, al

comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78."

Trattasi di reato di inquinamento delle acque che può essere commesso esclusivamente in occasione del governo di navi.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

2. Cenni al Decreto Legislativo n. 121/2011

Il 7 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo n. 121/2011, attuativo delle direttive 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE, di modifica della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi, da recepirsi nel nostro ordinamento.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 agosto 2011 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, è attuativo della legge n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), la quale delegava il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della stessa, le precitate direttive al fine di:

- A. introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle stesse;
- B. prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera A), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

3. Attività sensibili e procedure generali

Non si rilevano allo stato degli atti funzioni ed attività di ATR che possano in alcun modo intercettare, anche indirettamente, i reati descritti.

Non si fa luogo, pertanto, neppure all'introduzione di procedure generali di prevenzione.

4. Sistema di controllo

Non si rilevano allo stato degli atti funzioni ed attività di ATR che possano in alcun modo intercettare, anche indirettamente, i reati descritti.

Non si fa luogo, pertanto, neppure all'individuazione di sistemi di controllo, fatta eccezione per la raccomandazione a tutti gli amministratori, dipendenti, collaboratori di ATR di utilizzare scrupolosamente il sistema di prelievo dei rifiuti derivanti dall'attività d'ufficio mediante collocazione degli stressi negli appositi contenitori di raccolta differenziata.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle batterie esauste dei parcometri, si applica la prescritta procedura di certificazione curata dalla ditta incaricata allo smaltimento in possesso della necessaria autorizzazione di legge.

CAPITOLO XI – REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E CONTRO I MINORI

1. Tipologia dei reati contro la personalità individuale e contro i minori e rischi per ATR

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-quater.1, 25-quinquies e 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001**

583-bis, c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Non si ritiene utile riportare la descrizione della fattispecie criminosa di cui in rubrica, in quanto **manifestamente non applicabile alla realtà aziendale**, dati i suoi contenuti che non possono in alcun modo intercettare le attività e funzioni esercitate.

Per tutti i seguenti rimanenti reati si riporta il testo normativo, senza ulteriori specifiche, essendo le norme facilmente intelleggibili e non ravvisandosi *ictu oculi* la possibilità che essi possano essere commessi in occasione dell'esercizio delle attività istituzionali aziendali.

Art. 600, c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 601, c.p. – Tratta di Persone

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona,

ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 602, c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p. – Prostituzione minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 600-ter, commi 1-4, c.p. – Pornografia minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 51.645.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 600-quarter, c.p. – Detenzione di materiale pornografico

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies].”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 600-quarter.1, c.p. – Pornografia virtuale

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 600-quinquies, c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 [c.p. 600-sexies].”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 603-bis, c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più*

rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

604-bis, c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro

che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 609-undecies, c.p. – Adescamento di minorenni

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

Art. 25-bis – Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

“Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.”

Trattasi di ipotesi criminale ascrivibile nell'ambito della pedofilia e pedopornografia.

Per la realizzazione della fattispecie criminosa è necessario che sussistano posizioni lavorative o anche solo di collaborazione di un adulto (dipendente o collaboratore di ATR) che sia preposto alla cura di minori degli anni 16. Qualora ci si trovi in una situazione qual è quella descritta, l'adulto, prima di essere preposto alla cura dei minori, deve essere verificato penalmente in ordine alla insussistenza dei reati descritti nella norma riportata. Tale accertamento dovrà essere compiuto mediante la richiesta del certificato del casellario giudiziale prima dell'assunzione; in caso di urgenza dovrà essere richiesta all'interessato autodichiarazione in merito, da verificarsi quanto prima possibile con la richiesta del certificato. Non potrà essere preposto ad attività che comportino contatti con minori il soggetto che abbia riportato condanne per i reati specificati dalla norma, ma neppure il soggetto che sia stato destinatario di misure sanzionatorie interdittive all'esercizio di qualsiasi attività che comporti contatti diretti e regolari con minori, anch'esse certificabili dal casellario.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in ATR, ma in via del tutto indiretta, limitatamente alle attività di accompagnamento minori nell'ambito del trasporto scolastico nonché di guida degli autobus scolastici; al riguardo si evidenzia fin d'ora quale misura di mitigazione la circostanza per la quale l'attività di cui trattasi non viene svolta in proprio da ATR, bensì mediante affidamento a terzi vettori in conformità alla vigente normativa in materia di appalti pubblici, che prevede apposite verifiche sugli aspetti del servizio correlati all'accompagnamento dei minori.

2. Attività sensibili e procedure generali

Trasporto scolastico, ma solo in via indiretta, trattandosi di servizio svolto non direttamente da ATR, bensì mediante affidamento a terzi, di norma previa procedura competitiva, ma comunque nel rispetto della verifica dei requisiti soggettivi, anche in ipotesi di eventuale affidamento diretto sotto-soglia.

Non si fa luogo all'introduzione di procedure generali di prevenzione considerandosi a tal fine sufficiente la verifica dei requisiti richiesti agli appaltatori del servizio.

3. Sistema di controllo

Verifica dei requisiti in capo ai soggetti appaltatori a cui viene affidata la gestione del servizio tramite gara o affidamento diretto, previa verifica dei requisiti di legge.

CAPITOLO XII – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

1. Tipologia dei delitti contro l'industria ed il commercio e rischi per ATR

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-bis.1 e 25-nonies del D. Lgs. 231/2001**

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

“Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508].”

Trattasi di fattispecie delittuosa residuale rispetto agli altri reati contro l'industria ed il commercio, stante la clausola di sussidiarietà di cui all'ultimo periodo dell'articolo. Il paradigma criminoso consiste in una serie di condotte minori quali piccoli disservizi realizzati al solo scopo di turbare altri soggetti sul mercato, nelle quali è ravvisabile una delle forme più elementari di aggressione al sistema economico. Per quanto riguarda l'individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma, il reato si configura quale delitto a tutela anticipata, che si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti di turbativa, senza che rilevi il reale danno alla singola industria o commercio. Il reato, quindi, è un reato di pericolo che intende tutelare il diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica, garantito dall'art. 41 della Carta Costituzionale. La fattispecie concreta si estrinseca nell'uso di violenza sulle cose e/o nell'uso di mezzi fraudolenti idonei ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, quali artifici, raggiri e menzogne e simili. Secondo la giurisprudenza compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, imita servilmente i prodotti di un concorrente, compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito, si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente, si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. In conclusione, dunque, pare potersi affermare che la finalità della condotta delittuosa di cui trattasi è

quella di danneggiare o comunque produrre ostacoli all'esercizio di un'attività di un proprio concorrente.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR in quanto, anche nello svolgimento di attività a rilevanza economica, l'azienda in controllo pubblico opera in settori che, nell'ambito territoriale di competenza, non hanno competitori.

Art. 513-bis, c.p. – Illecita concorrenza con minaccia e violenza

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

Fattispecie simile alla precedente, dalla quale differisce in ragione delle modalità che, questa volta, si estrinsecano nell'infliggere o solo prospettare un male ingiusto ad un proprio concorrente.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR, per le stesse ragioni di cui all'articolo precedente.

Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 32, 517].

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

Tipico reato della frode in commercio mediante contraffazione di marchi e/o segni distintivi.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29].”

Altro reato tipico della frode in commercio, che si realizza mediante la consegna di un “aliud pro alio,” in ragione delle caratteristiche del prodotto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444].”

Ulteriore reato nell'ambito della frode in commercio, circoscritto al commercio di prodotti alimentari.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474].”

Reato analogo nel contenuto alla condotta di cui all'art. 515, ma di proporzioni più vaste non riferendosi alla singola operazione commerciale ma alla generalità del mercato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Trattasi di delitto consistente nella produzione di beni contraffatti, mediante usurpazione o violazione di un titolo di proprietà industriale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

Trattasi di frode nella produzione e/o vendita di generi agroalimentari mediante contraffazione di certificazioni di tutela (quali DOC, IGT, DOP, etc.).

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a ATR.

Art. 25-nonies d.lgs. 231/2001

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Trattasi di delitti tutti correlati all'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi e videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate, o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione duplicazione trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante

connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tali ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate non applicabili a ATR.

2. Attività sensibili e procedure generali

Non si rilevano allo stato degli atti funzioni ed attività di ATR che possano in alcun modo intercettare, anche indirettamente, i reati descritti.

Non si fa luogo, pertanto, neppure all'introduzione di procedure generali di prevenzione.

3. Sistema di controllo

Non si rilevano allo stato degli atti funzioni ed attività di ATR che possano in alcun modo intercettare, anche indirettamente, i reati descritti.

Non si fa luogo, pertanto, neppure all'individuazione di sistemi di controllo.

CAPITOLO XIII – REATI TRIBUTARI

1. Tipologia dei reati tributari

La presente sezione si riferisce ai reati intesi a conseguire un vantaggio illecito dalla commissione di azioni intese all'evasione fiscale.

Tale tipologia di reati è stata introdotta tra i reati presupposto di cui al D.Lgs 231/2001 con l'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, mediante **inserimento nel corpo normativo del D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-quinquiesdecies**. Successivamente la fattispecie è stata incrementata a seguito della promulgazione del D.Lgs. 14.07.2020, n. 75, che con l'art. 5, comma 1, lett. c) n. 1), lett c) n.2) e lett. c) n. 3), ha inserito il comma 1-bis e modificato il comma 2 ed il comma 3. Inoltre lo stesso D.Lgs. n. 75/2020 ha inserito, con l'art. art. 5, comma 1, lett. d), tra i reati presupposto contenuti nel corpo normativo del decreto 231, anche l'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). La normativa è stata da ultimo parzialmente modificata dall'art. 5 del d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.

In conseguenza di tale novella le norme di riferimento risultano ora del seguente tenore letterale:

Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Tali reati riguardano alcune delle ipotesi previste dal D.Lgs. 10.03.2000 n. 34 come sopra richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies; segnatamente ci si riferisce alle ipotesi di evasione fiscale correlate a dichiarazioni fiscali fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti, o altri artifici quali l'uso di fatture false, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Per quanto riguarda gli ulteriori reati introdotti con il comma 1-bis, poi, devesi evidenziare che tali fattispecie, consistenti nella "omessa dichiarazione" e nella "indebita compensazione", rilevano ai fini 231 solo se commesse nell'ambito di sistemi transfrontalieri, cioè riguardino almeno due paesi dell'unione, e devono consistere in evasione di un importo complessivo non inferiore ad un milione di euro. Sono finalizzati, quindi, a combattere le grandi evasioni IVA a livello europeo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, che prevedono l'esternalizzazione di questi servizi a ditta esterna, si ritiene che tali ipotesi di reato, seppur in astratto applicabili ad ATR, tuttavia abbiano scarse o pressoché nulle possibilità di essere commesse in concreto stante il fatto che la responsabilità concernente l'attività di redazione dei bilanci, e conseguenti aspetti fiscali, a seguito della detta esternalizzazione del servizio non fa capo ai vertici aziendali bensì ad uno studio professionale esterno, che assume a proprio carico anche la responsabilità della congruenza dei dati economico-finanziari, anche agli effetti fiscali e risponde

solidalmente in caso di operazioni fraudolente. Per quanto riguarda invece le operazioni di esclusiva responsabilità dell'azienda quali, ad esempio, la falsa fatturazione, è da escludersi quella passiva in quanto deve essere sempre rispondente all'originale ordine di acquisto, nel rispetto del codice degli appalti pubblici, e deve escludersi quella attiva in quanto ATR fornisce servizi ai soli Enti Pubblici soci nonché servizi agli utenti della sosta il cui corrispettivo è determinato in base alle tariffe stabilite dai Comuni soci. Deve quindi escludersi che, sulla base dell'attuale governance aziendale, ATR possa emettere e ricevere fatture relative ad operazioni inesistenti, sia soggettivamente che oggettivamente.

Art. 25-sexiesdecies – Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Tali reati riguardano le ipotesi di contrabbando previste dal d.p.r. 23.01.1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale). Il contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. Tutte le fattispecie penalmente rilevanti che comportano la sola sanzione pecuniaria (multa o ammenda) sono state depenalizzate dal D.Lgs. n. 8/2016, le ha declassate in illeciti amministrativi. Si tratta degli illeciti (ora amministrativi) previsti dagli articoli 282, 291, 292 e 294 del Testo Unico Doganale (c.d. contrabbando semplice). Rimane invece di rilevanza penale l'ipotesi di c.d. contrabbando aggravato, prevista dall'art. 295 del T.U. Doganale, che prevede, oltre alla multa, anche la reclusione da tre a cinque anni (art. 295 comma secondo):

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, la pena è ridotta fino al massimo di tre anni (oltre alla multa) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Trattasi evidentemente di reati che sono fuori dall'ambito di attività di ATR, sia dal lato soggettivo, non essendo ATR un'azienda di import/export, sia dal lato oggettivo, non rientrando nell'attività di ATR, per il raggiungimento dei propri scopi statutari, effettuare operazioni con l'estero; laddove dovesse manifestarsi la necessità di acquistare prodotti esteri, ciò avverrebbe mediante procedura europea ad evidenza pubblica, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (codice appalti pubblici).

È pertanto da escludersi che l'attività di ATR possa intercettare la categoria di reati in esame.

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati tributari, limitatamente all'art. 25 quinquiesdecies, che ATR ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Redazione dei bilanci d'esercizio	<ul style="list-style-type: none">- Amministratore Unico- Coordinatore Generale- Incaricato alla predisposizione degli atti- Consulente incaricato alla gestione Amministrativa e Finanziaria- Revisore dei conti
Certificazioni fiscali	<ul style="list-style-type: none">- Amministratore Unico- Coordinatore Generale- Incaricato alla predisposizione degli atti- Consulente incaricato alla gestione Amministrativa e Finanziaria- Revisore dei conti

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione di acquisti, appalti, gare	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale - Consulente Legale - Ufficio acquisti
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la finanza aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico - Coordinatore Generale

3. Sistema di controllo e procedure generali

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di ATR, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare.

L'azienda è dotata di un Revisore dei Conti previsto dallo Statuto al quale compete la verifica della regolarità dei bilanci e quindi indirettamente delle operazioni ad essi correlate.

CAPITOLO XIV – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Tale tipologia di reati è stata inserita tra i reati-presupposto del d.lgs. 231/2001 dall'art. 3, comma 1, L. 9 Marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 Marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022, che ha introdotto l'art. 25-septiesdecies e l'art 25-duodevicies, che qui di seguito si riportano, a seguito dell'introduzione del TITOLO VIII BIS al LIBRO II del C.P. ad opera della stessa legge 22/2022. L'articolo è stato successivamente modificato dalla legge n. 6 del 22.01.2024

Art. 25-septiesdecies. – Delitti contro il patrimonio culturale

1. *In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
4. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
5. *Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

Art. 25-duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*
2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Art. 518-bis c.p.

Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

518-ter c.p.

Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

518-quater c.p.

Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

518-sexies c.p. – riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

518-octies c.p.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

518-nonies c.p.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

518-decies c.p.

Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero

rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

518-undecies c.p.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

518-duodecies c.p.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, ove previsto, o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000 3.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla

prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

518-terdecies c.p. – devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

518-quaterdecies c.p.

Contraffazione di opere d'arte

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

ANALISI DEL RISCHIO

Tra gli scopi statuari di ATR non sono previste attività che possano direttamente interferire con il trattamento di beni appartenenti al patrimonio culturale, sia per quanto riguarda attività documentali che per quanto riguarda attività di carattere operativo.

ATR non tratta direttamente di questioni attinenti al patrimonio culturale neppure nell'ipotesi in cui le dovesse essere richiesta la realizzazione di opere pubbliche comportanti scavi o altri simili interventi sul territorio, in quanto – quale società partecipata al 100% da capitale pubblico dei comuni del territorio cesenate – è affidataria di funzioni delegate che esercita mediante affidamento a terzi in conformità alle vigenti normative in materia di appalti pubblici. Per tale motivo, anche nell'ipotesi predetta, ATR non verrebbe direttamente in contatto con eventuali reperti, ma solo indirettamente su segnalazione della ditta affidataria dei lavori, il che avvierebbe un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica, con il coinvolgimento degli Enti competenti in materia e, quindi, con impossibilità di porre in essere alcuna delle condotte incriminatrici contemplate dalle norme sopra riportate. Ovviamente non è possibile escludere che qualcuno dei soggetti incaricati da ATR a sovrintendere alle operazioni possa agire in violazione dei precetti normativi, ma ciò accadrebbe a titolo personale e, pertanto, con violazione dolosa del MOG; per tale ragione non potrebbe comportare responsabilità dell'Ente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, ultimo comma, del d.lgs. 231/2001, con conseguente esclusione della responsabilità per «colpa di organizzazione» contemplata dal decreto 231/2001 e con esclusione di possibili vantaggi/utilità diretti ed indiretti per ATR medesima. Peraltro ATR non è in possesso in proprio di beni culturali e paesaggistici; tutt'al più potrebbe essere titolare di beni sottoposti a vigilanza della Soprintendenza e perciò sottoposta al rispetto dei relativi vincoli, il che impedirebbe la possibilità di deturpazione degli stessi.

Tutto quanto sopra analizzato e considerato, si ritiene che tutto il titolo di reati presupposto di cui al presente capitolo non possa trovare applicazione in ATR.



ALLEGATO N. A AL MOG

CODICE ETICO

Approvato dall'Assemblea dei soci del 20.12.2022, già approvato nel 27.06.2016

*Publicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente"
quale parte integrante del MOG 231/2001*


Indice

pag.

Prefazione	3
Premessa	4
Art. 1. Diffusione della “cultura della legalità”	5
Art. 2. Onestà e legalità	5
Art. 3. Rapporti con il Territorio	6
Art. 4. Valorizzazione delle risorse umane	7
Art. 5. Rispetto dell’Ambiente	8
Art. 6. Trasparenza	8
Art. 7. Rispetto del presente Codice	8
Art. 8. Riservatezza	10
Art. 9. Tutela dell’integrità fisica e morale della persona	11
Art. 10. Organizzazione	12
Art. 11. Rapporti con le Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche	13
Art. 12. Rapporti con i soci	14
Art. 13. Gli Organi Societari	15
Art. 14. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	15
Art. 15. Segnalazione delle violazioni del Codice Etico di comportamento	16
Art. 16. Comunicazione e diffusione del Codice Etico di comportamento	18

Prefazione

Codex juris iustinianei



XVIII *Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*
(questi sono i principi del diritto: vivere onestamente; non nuocere agli altri; dare a ciascuno il suo)

XIX *Non omne quod licet, honestum est* (non tutto ciò che è permesso è onesto)

XXI *Unusquisque suis fruatur, et non inhiat alienis* (ognuno fruisca delle sue cose, e lasci stare quelle degli altri)

XXII *Prodesse unusquisque sibi, dum alii non nocet, non prohibetur* (a nessuno è vietato trarre giovamento dalle cose, purché non rechi pregiudizio agli altri)

XXIII *Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri* (nessuno può avvantaggiarsi a discapito degli altri)

PREMESSA

La compagine aziendale di ATR è consapevole che comportamenti non etici nella condotta della propria attività compromettono la reputazione dell'Azienda ed ostacolano il perseguimento della sua missione, ed in particolare la continuità e la sicurezza del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, la soddisfazione dell'utenza e di tutti i legittimi portatori di interesse, in un mercato nel quale prevalgano i principi di capacità, di legittimità e di correttezza.

Il presente Codice Etico, approvato dall'Assemblea dei Soci, previa approvazione dell'Amministratore Unico e condivisione del Comitato di coordinamento soci, esprime gli impegni e le responsabilità etiche alle quali sono vincolati i comportamenti degli amministratori, dei soci, degli apicali, dei responsabili di area, di tutti i dipendenti, dei collaboratori e fornitori dell'Azienda.

Pertanto ATR conforma le proprie azioni ai principi fondamentali di cui appresso, e pretende che tutti i soggetti di cui sopra, in quanto partecipi della vita aziendale, vi si conformino.

Art. 1

Diffusione della “cultura della legalità”

1. ATR ritiene che la diffusione della cultura della legalità sia elemento imprescindibile dell’agire, quale fattore di sviluppo sociale e civile.

2. ATR intende pertanto porsi nei confronti dei propri interlocutori in modo corretto e legale, ed esige da questi il rispetto della legalità e dell’eticità, in ogni loro manifestazione, con l’obiettivo dichiarato di elaborare e diffondere un’autentica cultura dei valori civili, nella consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza, non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette.

3. ATR aborrisce e avversa i fenomeni di criminalità organizzata, in ogni loro forma e manifestazione, e si impegna a contrastare ogni possibile infiltrazione del genere, ponendo particolare attenzione al corretto svolgimento delle procedure di affidamento di incarichi a terzi.

Art. 2

Onestà e legalità

1. ATR ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti gli ambiti in cui opera.

2. Conseguentemente, nell’ambito delle loro rispettive funzioni e azioni, i dipendenti e gli organi societari, nonché i consulenti e collaboratori interni ed esterni, partner, fornitori e clienti, ed in generale tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, abbiano rapporti con ATR, sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, onestà, correttezza ed eticità.

3. In nessuna circostanza il perseguimento dell’interesse di ATR può giustificare una condotta non perfettamente trasparente e legalmente corretta.

4. ATR non inizierà né proseguirà alcun rapporto con soggetti che dichiaratamente non aderiscano a tali principi o che si siano resi responsabili di comportamenti a questi contrari o con questi incompatibili.

5. Gli amministratori di ATR, qualunque formula di gestione essa adotti in conformità allo Statuto Societario, devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti, in ordine ai quali non è ammessa ignoranza.

6. Ogni soggetto interessato, in presenza di dubbi su come procedere nell'ambito della propria attività, ai fini del rispetto del presente codice etico e di ogni strumento già adottato o che si adotterà in futuro, ivi compreso il "piano anticorruzione" vigente e le sue successive modifiche, integrazioni ed implementazioni, può chiedere istruzioni all'Organismo Indipendente di Valutazione, qualora nominato ai sensi del successivo art. 13, o in mancanza al Coordinatore Generale dell'Azienda, il quale metterà a disposizione del richiedente le proprie competenze ed ogni competenza di cui possa avvalersi ATR per facilitare il rispetto della normativa.

7. ATR si impegna ad adottare le misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio e praticato da soci, amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché da consulenti, fornitori, clienti e da ogni soggetto con cui intrattenga rapporti.

Art. 3

Rapporti con il Territorio

1. ATR intende contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità nella quale si trova a operare attraverso l'erogazione di servizi efficienti e di qualità.

2. In coerenza con i propri obiettivi e responsabilità, ATR individua nella costante ricerca di impiego delle risorse umane e nello sviluppo di nuove attività una condizione prioritaria di crescita e successo.

3. ATR mantiene con le pubbliche Autorità locali e nazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione ed alla trasparenza, nel rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti in questo Codice.

4. ATR considera con favore e, se del caso, fornisce sostegno a iniziative sociali, culturali ed educative orientate alla promozione della persona e del territorio ed al miglioramento della qualità della vita.

5. ATR non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici ed alle organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti o candidati.

Art. 4

Valorizzazione delle risorse umane

1. ATR riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa, soprattutto se in forma societaria, sia

costituito dal contributo professionale, leale e di qualità, delle persone che vi operano, in un quadro collaborativo di correttezza e fiducia reciproca.

2. Per tale motivo valorizza i rapporti interpersonali, e chiede ai propri dipendenti di relazionarsi con i colleghi, superiori, sottoposti, in modo franco e corretto, evitando ineducati atteggiamenti di distacco, indifferenza e insensibilità, nonché di adoperarsi fattivamente a superare eventuali incomprensioni, laddove queste dovessero verificarsi; esige in ogni caso il massimo rispetto, con particolare attenzione nei confronti dei superiori, come da assetto definito nell'organigramma.

3. Il coordinamento di ATR chiede ai propri componenti aziendali di evitare vaniloqui e pettegolezzi di qualsiasi genere e, in particolare, espressioni di giudizio personali nei reciproci rapporti.

4. In nessun caso i rapporti interpersonali tra i componenti aziendali potranno costituire causa od occasione per attribuire vantaggi o svantaggi individuali o di posizione.

5. ATR tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nell'espletamento dell'attività svolta, il rispetto dei diritti dei lavoratori. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.

6. La formazione del personale è ritenuta strumento fondamentale di crescita culturale e professionale nel rispetto dell'integrità morale di ciascun lavoratore; a tal fine ATR si impegna a destinare alla formazione adeguate risorse economiche, nel rispetto degli obiettivi fissati dagli enti soci.

7. ATR richiede anche ai propri collaboratori di conformarsi ai principi sopra enunciati.

Art. 5

Rispetto dell'Ambiente

1. ATR crede in una crescita globale sostenibile; ogni propria azione è pertanto informata al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

2. ATR tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie scelte.

Art. 6

Trasparenza

1. ATR è consapevole dell'importanza che un'informazione corretta sulle proprie attività riveste per il mercato consolidato e potenziale e la comunità in genere, soprattutto locale.

2. ATR è soggetta agli obblighi di trasparenza, contenuti, alla data di adozione del presente codice, nel d.lgs. n. 33/2013, che trovano attuazione attraverso la corretta tenuta dell'area "società trasparente" appositamente inserita nel proprio sito internet "www.atr.fc.it".

3. ATR si impegna a conformarsi ad ogni ulteriore obbligo che dovesse essere introdotto nell'Ordinamento a seguito della promulgazione di nuove norme legislative e regolamentari.

4. ATR comunica con, le istituzioni, gli enti, ed in generale con chiunque, nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

Art. 7

Rispetto del presente Codice

1. Al rispetto del presente Codice sono tenuti gli organi sociali, il management e i prestatori di lavoro di ATR, nonché tutti i collaboratori, anche esterni, quali consulenti, agenti, fornitori, ecc..

2. ATR si impegna all'implementazione di apposite procedure, passi, istruzioni, direttive e simili, volte ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti di ciascuna di esse e di tutti i rispettivi dipendenti e collaboratori, prevedendo – ove del caso – appositi sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni, come da separato Codice Disciplinare.

3. In particolare:

a) ciascun componente aziendale, nello svolgimento delle proprie mansioni, deve rispettare i principi di correttezza, buona fede, trasparenza, fedeltà e lealtà, nei confronti sia dei colleghi, sia dei terzi con cui viene in rapporto;

b) nessun componente aziendale deve offrire denaro, beni, servizi, utilità o benefici di qualsiasi genere, né in nome o per conto di ATR, né a titolo personale, a dipendenti di persone, società o enti, né a persone da questi ultimi utilizzate, allo scopo di indurre, remunerare, impedire o comunque influenzare qualsiasi atto o fatto nell'interesse di ATR;

c) nessun componente aziendale può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere da fornitori o clienti, in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni, né a fini personali né a vantaggio di ATR, salvo che tale ultima ipotesi non sia prevista espressamente in bandi pubblici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, e sia posta a base della valutazione delle migliori condizioni offerte, nel rispetto del principio della *par conditio* dei concorrenti;

d) quanto sopra stabilito alle precedenti lettere b) e c) vale nei rapporti con persone, società o enti tanto privati quanto pubblici, sia in Italia sia all'estero;

e) in deroga a quanto stabilito alle lettere b) e c) sono ammessi piccoli omaggi, di modico valore purché conformi agli usi locali, non vietati dalle leggi ed in conformità con esse. Tali deroghe devono essere espressamente comunicate all'Organismo Indipendente di Vigilanza, se costituito, o, in mancanza, dal Coordinatore Generale di concerto con l'Amministratore Unico o con il Consiglio di Amministrazione, qualora costituito in conformità allo Statuto;

f) nessun componente aziendale è autorizzato a erogare, per conto di ATR, alcun finanziamento o contributo a partiti, organizzazioni o candidati politici;

g) in esecuzione dei doveri di fedeltà e lealtà sopra enunciati, ciascun componente aziendale deve astenersi dallo svolgere qualsiasi attività o dal perseguire comunque interessi in conflitto – anche solo potenziale – con quelli di ATR;

h) ciascun componente aziendale deve astenersi dal divulgare o utilizzare, a profitto proprio o di terzi, qualsiasi notizia o informazione riservata attinente le attività aziendali; ciò in particolare a fronte del fatto che la riservatezza è considerata un fondamentale asset aziendale nei confronti dei clienti e comunque dei terzi;

i) le attività vietate alle lettere b) c) f) g) ed h) non possono essere esercitate neppure in forma indiretta (per esempio tramite familiari, consulenti o interposte persone).

4. E' inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) persegua direttamente o indirettamente le stesse finalità vietate alle lettere b) c) f) g) ed h).

Art. 8

Riservatezza

1. Tutte le informazioni ed i dati che rivestano carattere di riservatezza devono essere acquisite, gestite e comunicate esclusivamente dalle persone autorizzate, generalmente o specificamente.

2. Nell'ambito delle informazioni riservate, assumono particolare rilievo, e devono essere pertanto gestite con particolare attenzione, le informazioni relative alle procedure di gara ed alle relative offerte, alle procedure di trattativa privata o accordi diretti con terzi, al know-how, alle operazioni finanziarie e di investimento.

3. Ciascuno nel proprio ambito lavorativo è comunque tenuto a proteggere le informazioni generate od acquisite, anche per il tramite di strumenti informatici, e ad evitarne l'uso improprio o non autorizzato evitando, in particolare, di concedere in uso a terzi gli strumenti informatici di cui dispone per lo svolgimento delle proprie mansioni.

4. ATR provvede alla raccolta, conservazione, trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali dei propri dipendenti, soci, fornitori, clienti ed in generale dei terzi, che si trovi a dover gestire per particolari casi e finalità, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

5. A tal fine, si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari e ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni.

6. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le misure di sicurezza sopra espresse, al fine di evitare intrusioni esterne, utilizzi non consentiti e perdite, anche accidentali, di dati e informazioni.

7. I rapporti tra diversi livelli di responsabilità devono svolgersi con lealtà e correttezza, nel rispetto del segreto d'ufficio ed in conformità alle disposizioni e regolamenti aziendali.

Art. 9

Tutela dell'integrità fisica e morale della persona

1. ATR si impegna a realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori nel rispetto della normativa vigente sia per quanto riguarda il diritto del lavoro, sia per quanto riguarda l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. Si impegna a far sì che anche le eventuali attività svolte in outsourcing si fondino sul rispetto delle norme di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza dei prestatori di lavoro e dei terzi.

3. Tutti i rapporti di lavoro devono essere improntati a principi di civile convivenza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone.

4. Deve essere evitato qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

5. E' vietata e contrastata ogni forma di discriminazione, diretta od indiretta, basata su razza, nazionalità, sesso, età, handicap, orientamento sessuale, opinioni politiche e sindacali, ideologie, indirizzi filosofici o convinzioni religiose.

6. Sono vietate le vessazioni fisiche o psicologiche e le molestie sessuali, sotto qualsiasi forma si possano manifestare; chi subisce taluna di dette vessazioni ha il dovere di denunciare l'accaduto al Coordinatore Generale dell'azienda, il quale provvederà ad attivare ogni utile e necessario mezzo di tutela in conformità con le leggi vigenti, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria in ipotesi di comprovata commissione delle stesse.

7. Le condotte di cui al comma 6, qualora comprovate ai sensi e per gli effetti di legge, costituiscono causa di licenziamento disciplinare senza preavviso, in conformità a quanto previsto nel separato Codice Disciplinare.

8. Tutte le rimanenti condotte di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, sono valutate ai fini disciplinari in conformità a quanto previsto dal Codice Disciplinare.

Art. 10

Organizzazione

1. Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

2. Gli amministratori, i dipendenti e tutti i soggetti che effettuano transazioni per conto di ATR devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.

3. La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali, così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

4. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

5. ATR si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

6. Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Art. 11

Rapporti con le Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche

1. ATR mantiene con le Istituzioni e le Amministrazioni Pubbliche relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione.

2. Tutti i rapporti con gli Enti, epistolari, telefonici e interpersonali, devono essere conformi alla corretta osservanza dei principi di legalità, trasparenza, correttezza, integrità e riservatezza.

3. Ogni componente aziendale è autorizzato ad interfacciarsi con gli Enti competenti in ragione delle proprie mansioni ed incarichi lavorativi, fermo restando però che l'assunzione di impegni vincolanti per ATR è riservata al Coordinatore Generale ed all'Organo Amministrativo, ciascuno in ragione delle proprie competenze come da Statuto aziendale.

4. E' vietata qualsiasi pratica di corruzione attiva o passiva, o comportamenti collusivi di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma. In particolare, è assolutamente vietato offrire od accettare denaro od altri beni, sotto qualsiasi forma, direttamente od indirettamente per interposta persona, per promuovere o favorire la conclusione di affari, accordi, collaborazioni e intese di qualunque natura a vantaggio, diretto e

indiretto, proprio o di ATR, in violazione di leggi o norme vigenti, anche sotto forma di acquisizione di trattamenti di favore, illeciti profitti o altri indebiti vantaggi.

5. E' vietato proporre opportunità commerciali o di qualsiasi altra natura che possano avvantaggiare dipendenti pubblici e privati a titolo personale; è vietato altresì sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere la riservatezza, l'integrità o la reputazione delle parti interessate.

6. Chiunque riceva richieste o proposte di benefici da dipendenti pubblici e privati deve immediatamente darne informazione e denuncia al Coordinatore Generale di ATR.

7. In sede di gare o trattative, chiunque agisca, a qualunque titolo, per conto di ATR, deve operare nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente Codice Etico, e comunque in modo tale da non violare i principi di libera concorrenza nel mercato, in conformità a quanto previsto dalle direttive europee.

8. E' vietato utilizzare contributi, finanziamenti, sovvenzioni ed agevolazioni, erogati da Enti Pubblici, per fini diversi da quelli per i quali sono stati concessi; è altresì assolutamente vietato, in quanto peraltro costituente reato, rendere dichiarazioni mendaci, produrre documenti falsi o falsificati, in tutto od in parte, omettere od alterare informazioni, anche tramite strumenti informatici, al fine di indurre gli Enti ad erogare i suddetti contributi.

9. In occasione di verifiche od ispezioni da parte di Autorità Pubbliche competenti, deve essere tenuto un comportamento rivolto alla massima disponibilità e collaborazione agevolando l'attività di indagine e conoscenza degli Enti preposti al controllo.

10. ATR non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, da soggetti che, in base alle informazioni disponibili, possano dare luogo a conflitto d'interessi.

Art. 12

Rapporti con i soci

1. Tutti i rapporti fra ATR ed i Soci sono svolti in perfetta conformità a quanto espresso nello Statuto e nei Regolamenti societari, e nel rispetto dei principi del presente Codice Etico.

2. ATR promuove e valorizza la partecipazione dei Soci alla gestione di ATR, in conformità alle previsioni statutarie.

3. ATR si impegna a fornire ai propri soci tutte le informazioni utili a conoscere l'andamento della gestione e le prospettive di sviluppo; dette informazioni devono essere veritiere, corrette, complete e trasparenti.

4. I soci devono ottemperare alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni legalmente adottate dall'Organo Amministrativo.

5. I soci si impegnano a non svolgere, in generale, attività in contrasto od in concorrenza con gli interessi di ATR; deve essere evitata qualunque situazione di conflitto d'interessi.

6. I Soci devono essere in regola con il versamento di quanto da loro a qualsiasi titolo dovuto ad ATR, sulla base dello Statuto e dei Regolamenti societari.

Art. 13

Gli Organi Societari

1. Gli organi societari, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, oltre al rispetto della legge e dello Statuto, devono ispirare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico.

2. L'Amministratore Unico, o, qualora nominati, il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri ed i Sindaci, si impegnano a condurre la loro attività nell'esatto e puntuale espletamento delle funzioni loro affidate.

3. Tutti gli amministratori devono tenere una condotta corretta e trasparente nello svolgimento delle loro funzioni, soprattutto in relazione a qualsiasi legittima richiesta che sia loro avanzata da parte dei Soci che, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali, chiedano di essere informati in ordine ad aspetti delle attività aziendali, o chiedano di valutare suggerimenti e correttivi delle medesime.

4. Qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni o anche in ambito privato, taluno degli amministratori sia indagato e condannato per reati che comportino conflitto di interessi o che comunque incidano sulla moralità personale e/o professionale, deve immediatamente rassegnare le proprie dimissioni, favorendo la candidatura di soggetti diversi.

Art. 14

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

1. ATR provvede, compatibilmente con le disponibilità della propria dotazione organica, alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione, di cui al d.lgs. n.

33/2013, al quale attribuisce compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Codice Etico di comportamento.

2. Tale Organismo si occupa in particolare di:

- monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico di comportamento da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
- segnalare all'Organo Amministrativo le violazioni accertate del Codice di significativa rilevanza;
- esprimere pareri in merito all'eventuale revisione del Codice Etico o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.

3. Laddove non nominato, le funzioni di cui sopra sono svolte dal Coordinatore Generale dell'Azienda.

Art. 15

Segnalazione delle violazioni del Codice Etico di comportamento

1. ATR provvede a stabilire adeguati canali di comunicazione attraverso i quali i soggetti interessati possano rivolgere le proprie segnalazioni in merito all'applicazione o alle violazioni del Codice Etico.
2. Tutti i soggetti interessati possono segnalare ogni violazione o sospetta violazione del presente Codice Etico.
3. La segnalazione può essere inoltrata:
 - direttamente all'OIV o, qualora non previsto, al Coordinatore Generale, per iscritto attraverso apposita modulistica disponibile presso la segreteria;
 - in forma orale al proprio superiore, il quale è tenuto a darne tempestiva informativa all'OIV o al Coordinatore Generale.
4. Oggetto della segnalazione è costituito da ogni comportamento che possa essere ritenuto in violazione o sospetta violazione del Codice Etico.
5. Le modalità di segnalazione devono in ogni caso garantire la riservatezza dei dati del segnalante, la cui identificazione è consentita solo a richiesta delle Autorità a ciò espressamente legittimate.

L'OIV o in sua mancanza il Coordinatore Generale, ricevuta la notizia, provvede a:

- aprire un fascicolo;
 - effettuare l'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione, anche separatamente e comunque garantendone la riservatezza al fine di evitare ogni possibile forma di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione;
 - assicurare, attraverso l'adozione di misure idonee, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
 - riportare, in caso di accertata violazione del Codice Etico, la segnalazione e suggerire i possibili correttivi ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni, anche al fine dell'adozione di eventuali misure disciplinari in conformità al codice disciplinare.
6. I soggetti competenti definiscono i provvedimenti da adottare secondo le normative in vigore e secondo il sistema disciplinare adottato di ATR, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo preposto al monitoraggio del Codice Etico.
7. Nell'ipotesi in cui le funzioni dell'OIV vengano svolte direttamente dal Coordinatore Generale, questi provvede direttamente alla contestazione degli addebiti e, qualora questi risultino confermati e seguito di regolare procedimento disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e dell'onere probatorio, provvede all'irrogazione delle previste sanzioni disciplinari nei limiti della propria competenza, come da separato codice disciplinare, ovvero – nel caso di comportamenti che comportino sanzioni che eccedono dalla propria competenza – provvede alla trasmissione degli atti alla competente funzione aziendale.
8. Laddove le violazioni del presente Codice Etico dovessero essere poste in essere dal Coordinatore Generale, le funzioni di vigilanza e controllo, nonché sanzionatorie, vengono assunte dall'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) il quale è pertanto destinatario delle relative segnalazioni.

Art. 16

Comunicazione e diffusione del Codice Etico di comportamento

1. ATR si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico di comportamento ed a divulgarlo, con tutti i mezzi ritenuti più opportuni (anche tramite il proprio sito internet) presso i soggetti interessati mediante apposite ed adeguate attività di comunicazione.

2. Organizza inoltre eventi formativi destinati al proprio personale sia apicale sia esecutivo, al fine di promuovere al proprio interno la “cultura della legalità” e suscitare comportamenti consapevoli e responsabili nel rispetto del presente codice etico, nella consapevolezza che il tempo dedicato a tali attività non costituisce un costo bensì un investimento nell’interesse dell’Azienda.



ALLEGATO B AL MOG

CODICE DISCIPLINARE

Approvato con determinazione n. 06/2022 dell'Amministratore Unico di ATR il 13/04/2022

Approvato dall'Assemblea dei Soci ATR in data 20.12.2022

*Publicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente"
quale parte integrante del MOG 231/2001*

Per quanto riguarda l'entità delle sanzioni, si rinvia al sistema disciplinare di cui al Regio Decreto 8/01/1931 n. 148 - Titolo VI artt. da 37 a 58 Titolo VI "Disposizioni disciplinari" nelle parti rimaste in vigore e pertanto tuttora applicabili al personale soggetto al CCNL Autoferrotranvieri oltre a quanto previsto dall'art. 14 dell'Allegato A A.N. 27/11/2000 applicabile in particolare agli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità, con riserva di revisione previa eventuale concertazione con le OO.SS.

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, le sanzioni disciplinari ivi previste saranno comminate garantendo pienamente il principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in conformità alla seguente procedura.

Art. 1

Il Coordinatore Generale contesta l'infrazione entro 10 giorni dalla ricevuta notizia dei fatti oggetto di contestazione ed invita il dipendente a presentare le giustificazioni scritte entro 5 giorni avvertendolo che, se richiesto, verrà ascoltato personalmente dal medesimo e potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un avvocato.

Il Coordinatore Generale, sentito l'incolpato, raccoglie le giustificazioni e può ammettere l'audizione di testimoni, se richiesta dall'incolpato medesimo, e può altresì procedere autonomamente alla convocazione di eventuali testi ritenuti utili all'istruttoria, che dovrà concludersi entro 45 giorni dalla notificazione, prorogabili di ulteriori 15 giorni in caso di incidenti istruttori.

Conclusa l'istruttoria il Coordinatore Generale trasmette, senza ritardo, la propria proposta di sanzione o archiviazione all'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, comunica al dipendente la conclusione del procedimento mediante comunicazione scritta la quale verrà sottoscritta ricevuta da parte del dipendente.

Art. 2

Nel caso in cui il dipendente impugni la sanzione avanti il Giudice del Lavoro, la stessa rimane sospesa fino alla conclusione del procedimento giudiziale con sentenza definitiva.

Rimane ferma la facoltà di ATR:

- 1) di disporre la sospensione cautelare del dipendente nel caso in cui la sua permanenza in servizio sia incompatibile con il contesto ambientale in dipendenza dei fatti che hanno dato luogo alla contestazione;
- 2) di disporre che il dipendente preli servizio presso altra sede, qualora possibile, nel caso in cui la sua permanenza in servizio presso la sede abituale di lavoro sia incompatibile con il contesto ambientale in dipendenza dei fatti che hanno dato luogo alla contestazione.

Rimane altresì ferma la facoltà di ATR:

- 1) di sospendere il procedimento disciplinare in caso di connessione con un procedimento penale dal quale dipenda l'accertamento dei fatti;
- 2) di sospendere il dipendente dal servizio in caso di connessione con un procedimento penale.

Art. 3

La sospensione dal servizio del dipendente è comunque dovuta in caso di restrizione della libertà personale ed in caso di pronuncia giudiziale comportante interdizione temporanea dai pubblici uffici.

In caso di pronuncia giudiziale comportante interdizione perpetua dai pubblici uffici ATR dispone il licenziamento del dipendente.

Art. 4

Il procedimento disciplinare, fatto salvo il caso di sospensione di cui al precedente art. 2, deve concludersi con provvedimento espresso di archiviazione o di sanzione entro il termine di giorni 180 dalla data di contestazione.

Decorso inutilmente questo termine il procedimento disciplinare si estingue ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Art. 5

Il computo dei termini di cui al presente regolamento avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 155 del vigente codice di procedura civile.



ALLEGATO N. C AL MOG

Piano triennale della
prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza
(P.T.P.C.T)

Anni 2022 – 2024

Revisione 6.0

*Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione
Adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico di ATR n. 6 del 13.04.2022*

Approvato dall'Assemblea dei Soci ATR in data 20.12.2022

*Pubblicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente"
quale parte integrante del MOG 231/2001*

I. Processo di adozione del PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - P.T.P.C.T.

1.1 Premesse e normative di riferimento

1.1.1 – Premessa generale

ATR è una società consortile a responsabilità limitata di proprietà pubblica al 100% sottoposta al controllo analogo congiunto da parte dei Comuni dell'area cesenate, come più esattamente precisato nello Statuto pubblicato sul sito internet di ATR nella sezione Società Trasparente.

ATR svolge attività varie a servizio dei propri soci, con particolare riferimento ai servizi di controllo e gestione della sosta regolamentata, del trasporto scolastico e del trasporto utenti con disabilità anche minorenni; ATR si occupa inoltre della gestione delle infrastrutture relative al TPL presenti sui singoli territori comunali che a norma delle vigenti disposizioni di legge statale e regionale sono state messe a disposizione dell'Agenzia Mobilità Romagnola (AMR), i cui oneri di manutenzione sono rimasti a carico di ATR.

ATR si occupa inoltre di servizi per conto degli enti soci in conformità alle proprie finalità statutarie, quali gestione varchi ZTL, infrazioni semaforiche, "fototrappole" in relazione a violazioni in materia di conferimento rifiuti presso i luoghi di conferimento, e manutenzione delle aree di parcheggio a raso ed in struttura e relativa segnaletica stradale.

ATR quale partecipata pubblica al 100%, si è adeguata alla normativa di cui al d.lgs. 08.06.2001, n. 231 e s.m.i. (norme sulla responsabilità amministrativa degli Enti derivanti dalla commissione di reati), adottando il relativo MOG e nominando il proprio OdV, il tutto come da informativa regolarmente pubblicata sul proprio sito, sezione "Società Trasparente".

In tal modo gli adempimenti dovuti in ossequio alla normativa di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza amministrativa si integrano con gli adempimenti dovuti in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con la conseguenza che il presente PTPCT viene ad integrarsi col MOG 231/2001, quale sua parte allegata ed integrante.

Gli adempimenti previsti dal presente piano saranno quindi oggetto di monitoraggio e controllo non solo da parte del responsabile anticorruzione e trasparenza, ma altresì dell'OdV 231/2001, soggetti che opereranno in modo coordinato e di concerto.

ATR, per volontà dei soci, si è dotata di una forma di governo costituita da un Amministratore Unico, conformemente alle possibilità alternative previste dallo Statuto. Si è altresì dotata di un Sindaco Unico.

1.1.2 – normativa di riferimento in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione

Con l'emanazione della legge n. 190 del 6.11.2012, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state approvate le "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Tale normativa è stata modificata ed integrata dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, con il quale sono stati introdotti altresì correttivi anche al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).. Il D.lgs 97/2016 tra l'altro ha previsto che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione includa al proprio interno anche tutte le misure necessarie alla trasparenza amministrativa.

Con tale normativa è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e a un secondo livello si collocano i Piani territoriali di prevenzione della corruzione, contenenti al loro interno il Piano della Trasparenza (PTPCT) di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione di ognuna.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il concetto di corruzione da prendere a riferimento per la definizione dei Piani di prevenzione ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale artt. da 314 a 360, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Nello spirito della Legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'accountability con i cittadini, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione. Altre misure generali di prevenzione della corruzione, previste dalla Legge 190/2012, riguardano:

- inconfirabilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors) - D.lgs. 39/2013;
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - D.lgs. 39/2013;
- patti di integrità negli affidamenti (c. 17 art.1 Legge 190/2012).

Riguardano inoltre:

- mobilità del personale addetto alle aree a rischio di corruzione;
- astensione in caso di conflitto di interesse;
- formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).

1.1.3 – rapporti con la normativa penale

È opportuno precisare che la normativa sopra richiamata non esaurisce l'ambito di responsabilità del dipendente pubblico e/o di una azienda in proprietà pubblica, in quanto egli dovrà rispondere in proprio anche penalmente di eventuali condotte che abbiano dato luogo a fenomeni di corruzione. Si tratta di un tema particolarmente complesso e difficile da analizzare in poche battute. La sintesi che segue, pertanto, è diretta a fornire un quadro molto generale e un chiarimento di semplice lettura sull'argomento.

L'elencazione dei reati proposta non è tassativa ed ha funzioni meramente illustrative. Tutti i dipendenti pubblici, infatti, sono comunque personalmente responsabili per tutti i reati commessi in occasione dello svolgimento della propria attività professionale.

L'articolo 28 Costituzione stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi civili, penali ed amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti e che in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

I pubblici dipendenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, rispondono personalmente per la commissione dei reati contro la pubblica amministrazione.

I dipendenti di una società in partecipazione pubblica sono equiparati, sotto il profilo soggettivo, ai pubblici dipendenti, sicché rispondono penalmente come se fossero pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Ai fini del presente piano anticorruzione si segnalano, in particolare, i seguenti reati:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323).

Per configurarsi come tale, il reato compiuto deve avere i caratteri della personalità (deve essere compiuto dal dipendente quale persona fisica), della presenza del dolo (intenzione volontaria) e dell'assenza di cause di giustificazione o di scusanti.

In caso di condanna è prevista la pena della reclusione, in misura variabile per i diversi reati e per le relative caratteristiche del caso concreto. Si applica anche la pena accessoria dell'interdizione (perpetua o temporanea) dai pubblici uffici (e quindi anche dalle dipendenze di una società partecipata), ove prevista. A ciò si può aggiungere la condanna al risarcimento del danno all'immagine causato dal dipendente all'ente.

I reati citati puniscono differenti tipi di comportamento, che individuano fenomeni diversi di "corruzione".

E', comunque, possibile individuare un filo conduttore che accomuna le diverse tipologie.

In termini generali, sono punite condotte che costituiscono un abuso, cioè un uso illegittimo o distorto delle funzioni o dei poteri attribuiti al dipendente. Tale utilizzo alterato delle proprie funzioni è diretto ad ottenere da altri somme di denaro o altre utilità (oggetti, vacanze, etc.). Si possono verificare diversi casi: la richiesta (o promessa) di denaro viene espressa per il solo fatto di ricoprire una posizione di superiorità (es. concussione), oppure viene posta per compiere, evitare o ritardare un atto dovuto, oppure per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (vari tipi di corruzione). La richiesta può avvenire direttamente, in modo esplicito, oppure in modo implicito attraverso un comportamento più subdolo (es. induzione indebita a dare o promettere utilità).

Anche quando non si verificano le situazioni appena ricordate, il dipendente è punito, comunque, se procura volontariamente per sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o causa ad altri un danno ingiusto, violando una norma di legge o regolamento oppure non astenendosi in presenza di un interesse proprio o di un congiunto (abuso d'ufficio).

1.1.4 – rapporti con il d.lgs. 08.06.2001, n. 231

Devesi precisare che mentre la normativa di cui al d.lgs. 231/2001 punisce solo i comportamenti illeciti, costituiti dalla commissione di uno dei c.d. "reati presupposto" ivi previsti, dai quali sia derivata una utilità o comunque un vantaggio, diretto o indiretto per l'Ente, la normativa anticorruzione punisce tutti i comportamenti illeciti da essa contemplati, indipendentemente dal fatto che da essi sia derivato un vantaggio o uno svantaggio per l'azienda; anzi dalla commissione di uno dei reati da essa contemplati

per lo più deriva un *vulnus* per l'azienda, trattandosi di condotte indirizzate tendenzialmente a recare una utilità al dipendente attore delle stesse.

Ciò non toglie, tuttavia, che sia la normativa sulla trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione che la normativa sulla responsabilità degli enti hanno quale obiettivo la diffusione della cultura della legalità ed il rispetto della legalità sostanziale in tutte le azioni della P.A. e delle società in mano pubblica; per tale ragione l'Autorità indipendente ha ritenuto che le due sfere di azione si integrino vicendevolmente, in quanto ognuna preposta ad intervenire in via preventiva su possibili occasioni di illegalità il cui verificarsi è purtroppo ipotizzabile in azienda, ma tuttavia in differenti fattispecie di reati, tutti però pregiudizievoli al buon andamento sia dell'economia sia della cosa pubblica.

Dunque un PTPCT avulso o privo di un collegamento con il d.lgs 231/2001 risulterebbe inevitabilmente meno efficace e utile ai fini della prevenzione della illegalità; il concorrere delle due normative, al contrario, rafforza sia il perseguimento della cultura della legalità sia le occasioni di controllo e monitoraggio intese alla prevenzione della azioni illegali.

La legalità è una esigenza indefettibile non negoziabile e consiste in atteggiamenti non meramente formali ma di carattere sostanziale, i quali non possono essere percepiti e metabolizzati se non che in presenza di un radicato senso dell'eticità dei costumi.

In conclusione un ente societario pubblico che persegue la cultura della legalità quale esigenza di crescita non solo economica ma anche sociale, non può prescindere dall'adeguarsi ad entrambi gli obiettivi della due normative.

1.2 Gli adempimenti delle società partecipate dalla PA

ATR, pur svolgendo al momento solo "funzioni" delegate dai Comuni soci, è una "società a controllo analogo congiunto", secondo la definizione di cui all'art. 2, comma primo, lettera d), del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) c.d. "Decreto Madia sulle partecipate" ed s.m.i.

ATR è pertanto soggetta al rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 15 a 33 dell'art.1 della Legge 190/2012, che il comma 34 stabilisce debbano applicarsi anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate. Tali disposizioni riguardano in generale obblighi di trasparenza nell'attività amministrativa e di accesso agli atti del cittadini, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, obblighi/limitazioni e esclusioni di ricorso agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici e di stipula dei "patti di integrità" con gli appaltatori o ditte partecipanti a selezione per appalti pubblici con clausole espresse di risoluzione o esclusione.

È stabilito che alle Società partecipate pubbliche la Legge si applica limitatamente alle attività di pubblico interesse, indicate e disciplinate dal Diritto nazionale e comunitario.

Il comma 2 dell'art. 2bis del D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016 stabilisce che la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza si applichi anche alle società in controllo pubblico come definite al D.lgs 175/2016 in quanto compatibile.

Il PNA obbliga le società partecipate da Enti pubblici a introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali per dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190. Tuttavia, per evitare inutili ridondanze, come precisato nella sezione 2 – Azioni e Misure Generali del PNA, è consentito agli enti che hanno già adottato un Modello ex Dlgs 231/2001 di far perno su di esso, ma estendendo l'ambito di applicazione a tutti i reati compresi nella Legge 190 lato attivo e passivo anche in relazione al tipo di attività (società strumentali/società di interesse generale) e di denominare tali parti "Piani di prevenzione della corruzione".

Inoltre, le società partecipate – ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle loro controllate - hanno l'obbligo di:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.lgs. n. 33 del 2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 33 del 2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate
- assicurare i livelli essenziali di cui al comma 15 della l. 190/2012 in riferimento ai procedimenti di cui all'art. 1, comma 16, della stessa, seguendo le prescrizioni del D.lgs. 33/2013, assicurando l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 e 5bis del decreto medesimo.

A. 1.3 Cos'è il piano triennale di prevenzione della *corruzione* e Piano della Trasparenza(PTPCT)

Il P.T.P.C.T.T rappresenta lo strumento attraverso il quale l'organizzazione pone a sistema e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare le attività, l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il P.T.P.C.T. è fondamentalmente un programma di attività, con indicazione

- delle aree di rischio e dei rischi specifici
- delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici
- dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi

Il P.T.C.P. di ATR risponde pertanto alle seguenti esigenze (come definite dall'art. 1 comma 9 della legge n. 190/2012), in considerazione dell'assetto aziendale:

- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei titolari dei vari uffici, elaborate nell'esercizio delle competenze rispettive;
- prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra ATR ed i soggetti che interferiscono con l'attività della stessa, al fine di verificare le eventuali situazioni di conflitto d'interesse previste dalla legge;

Il P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

1.4 Modalità di redazione ed approvazione del Piano Triennale

In concreto, il presente Piano di prevenzione della corruzione descrive la metodologia di risk assessment, le aree e i processi sensibili individuati in relazione ai rischi di reato e di altri comportamenti corruttivi, commessi dai soggetti apicali e sottoposti alla loro direzione e coordinamento, in qualità di agenti pubblici ovvero per quelle ipotesi in cui il dipendente di ATR opera come soggetto indotto o corruttore.

La parte programmatica riporta le misure obbligatorie per tutte le aree sensibili, indicate dalla Legge 190/2012 e i presidi di controllo specifici di ciascun processo. Il piano di

implementazione che ne deriva contiene anche l'indicazione del grado di priorità di ogni misura/prescrizione, tenendo conto della diversa rilevanza attribuita in relazione all'urgenza di ridurre ad un livello accettabile i rischi che si verifichino gli eventi di corruzione ipotizzati.

Il presente Piano è stato approvato dall'Organo Amministrativo di ATR con determinazione, come indicato nello stesso, quale parte integrante del MOG 231/2001. Il presente Piano viene inserito all'interno dei documenti aziendali afferenti l'adeguamento di ATR alle previsioni di cui al d.lgs 231/2001, in particolare con riferimento alla elaborazione del Modello Organizzativo Gestionale (MOG), con il quale condivide le stesse metodologie di analisi dei rischi.

1.5 Il Coinvolgimento del personale

Nomina del R.P.C., Responsabile della Trasparenza e R.A.S.A

Il Piano di prevenzione della corruzione è promosso ed emanato dall'Organo Amministrativo di ATR, e segue gli indirizzi da questi indicati sia con riferimento alla realizzazione formale sia con riferimento alla attuazione sostanziale delle misure volte ad impedire fatti di corruzione all'interno della organizzazione.

L'elaborazione del Piano è stata effettuata dal Coordinatore Generale di ATR, che già riveste l'incarico di RPC in collaborazione con il consulente legale di ATR, incarico che si ritiene di confermare anche per il nuovo piano triennale, non avendo dato luogo tale figura a contestazioni o rilievi di sorta né da parte dell'azienda né da parte di soggetti esterni.

E' da considerare strategica, in tema di contrasto della corruzione, la diffusione della "cultura della legalità" e si ritiene che un impulso positivo possa derivare dalla partecipazione delle persone e dal loro coinvolgimento, specialmente nei processi di monitoraggio del funzionamento aziendale quale frutto e somma del comportamento dei singoli.

A tal fine si è fatto ricorso all'attuazione delle misure di info formazione previste dalle precedenti edizioni del PTPCT ATR, tra le quali si segnalano gli eventi info formativi collettivi svoltisi in adempimento dello stesso, sia i costanti eventi info formativi individuali che vedono coinvolti tutti i dipendenti di ATR in occasione dei loro rapporti con l'Organo Congiunto di monitoraggio dei sistemi integrati composto dal Coordinatore Generale (con funzioni di DPO ed RPCT) e dall'OdV 231/2001.

Al riguardo si evidenzia che ATR non agisce sulla base di una pianta organica definita, essendosi invece dotata di una organizzazione flat, in base alla quale le esigenze operative vengono di volta in volta pesate e distribuite dal coordinatore generale ai dipendenti secondo criteri di competenza, opportunità, sostenibilità, anche in relazione ai tempi di realizzazione. Sulla base di tale organizzazione flat, pertanto, si è superata una rigida ripartizione delle competenze fra gli addetti di ATR, potendo le funzioni aziendali essere oggetto di scambio tra i diversi dipendenti, fatta eccezione per il personale impiegato per il controllo della sosta, le cui funzioni non ricadono nella riferita organizzazione flat.


In questo modo, conseguentemente, all'interno di ATR tutti i dipendenti

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte degli altri dipendenti della struttura cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- sono soggetti al monitoraggio/supervisione del Coordinatore Generale

In ottemperanza, inoltre, di quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con proprio comunicato del 20/12/2017, il R.P.C. viene anche incaricato quale Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante R.A.S.A. ed in tale sua veste provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 33 ter del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17/12/2012, n. 221.

Il R.P.C. è anche nominato Responsabile della Trasparenza Amministrativa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n.33/2013.

1.6 Organigramma



1.7 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e la struttura di supporto – le integrazioni con l'attività dell'OdV

In attuazione del suddetto intervento legislativo, il Legale Rappresentante di ATR ha individuato, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Coordinatore Generale Dott. Stefano Vernarelli, attribuendogli ogni conseguente incombenza con il compito di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza, la effettuazione delle verifiche sulla attuazione ed efficacia del medesimo.

Al fine di supportare il Responsabile Anticorruzione è stato coinvolto il Consulente Legale esterno dell'azienda il quale, per tale attività non ha chiesto alcun ulteriore compenso, trattandosi di attività che per la società deve svolgersi a costo "0". Tali soggetti si incaricheranno altresì dell'attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione del presente piano.

L'attuazione del Piano Anticorruzione viene monitorata tramite verifiche condotte dal predetto Organo Congiunto di monitoraggio dei sistemi integrati, di cui sopra, come da punto 7.8 del presente documento. Le verifiche oltre a garantire la attuazione di quanto disposto dal presente Piano, favoriscono logiche di monitoraggio incrociato e di controllo del controllore.

A decorrere dall'anno 2018, poi, l'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione si è svolta di concerto con l'OdV, ed è consistita, oltre che in attività di info formazione del personale, anche in azioni di audit e di monitoraggio congiunte, dalle quali allo stato di riedizione del presente piano, non sono emerse violazioni e nemmeno criticità tali da suggerire implementazioni e correttivi; in ogni caso si precisa che l'Organo Congiunto di monitoraggio dei sistemi integrati opera secondo una preventiva calendarizzazione della propria attività, distribuita di norma in almeno quattro incontri annuali, con conseguente possibilità di provvedere ad eventuali suggerimenti di aggiornamento/implementazione dei rispettivi modelli organizzativi con una ragionevole tempestività in ipotesi in cui dovessero rilevarsi criticità in ordine alla gestione delle attività aziendali.

1.8 Monitoraggio e Riesame del Piano

Il Responsabile della prevenzione della corruzione di ATR verifica periodicamente, almeno una volta all'anno, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi anti-corruzione programmati. Di tale verifica viene data evidenza nell'ambito della relazione annuale dell'Organo Congiunto di monitoraggio dei sistemi integrati, che di norma viene presentata in sede di bilancio consuntivo ed ad esso allegata e pubblicata sul sito istituzionale unitamente al bilancio stesso. L'efficacia delle misure adottate è valutata sulla base delle verifiche eseguite che sono formalizzate in un apposito documento solo qualora dovessero presentare elementi di criticità relativi a:

- rispetto dei tempi procedurali nello svolgimento delle attività a rischio,
- tipologia, frequenza di eventi o "pericoli" di comportamenti corruttivi rilevati nel periodo, dei relativi provvedimenti assunti nei confronti del personale;
- rapporti intercorsi con i soggetti esterni.

La relazione di cui sopra contiene una valutazione sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate, ai sensi dell'art. 1 c. 14 Legge 190/2012 e, laddove necessario, costituirà elemento di aggiornamento ai fini dell'emanazione del successivo Piano di prevenzione della corruzione.

1.9 Pubblicità del Piano

Il presente Piano è pubblicato sul sito internet di ATR quale allegato integrante del MOG 231/2001, come da disposizioni dell'ANAC.

1.10 Durata del Piano

ATR ritiene di avvalersi delle nuove emergenti indicazioni al riguardo, per le quali il PTPCT non necessita di una revisione annuale qualora in sede di verifica annuale non siano emerse criticità o variazioni tali da suggerire una modifica delle previsioni del piano. Pertanto il PTPCT a decorrere dalla presente riedizione ha validità triennale e viene rivisto e ripubblicato solo al termine del triennio di validità.

Il presente piano ha validità per il triennio 2022 – 2024.

II. Gestione del rischio

Si premette che le aree di rischio considerate coincidono con le aree di rischio esaminate nel MOG 231/2001, ma contemplate nei due differenti sistemi in relazione agli specifici reati da ciascuno di essi previsti.

2.1 Le aree di rischio obbligatorie e le altre aree di rischio

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an¹
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

¹ La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell'autorità amministrativa. Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità:

1. AN : la scelta dell'emanazione o meno di un determinato atto
2. QUID :il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori
3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma)
4. QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento

E) Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate dall'Amministrazione, in base alle proprie specificità.

2.2 Le Aree di rischio corruttivo generali e specifiche di ATR

Il censimento delle aree a maggior rischio corruttivo si basa sulla analisi dei processi aziendali a suo tempo effettuata in sede di certificazione ISO 9001; tramite tale analisi è possibile anche la individuazione dei processi maggiormente rilevanti per frequenza e impatto, ed in tal senso maggiormente esposti al rischio.

La valutazione dei rischi è stata sviluppata nelle tre fasi standard di identificazione, analisi e ponderazione (secondo lo schema UNI EN ISO 31000).

2.3 L'identificazione del rischio

È un processo di ricerca, individuazione e descrizione del rischio con la finalità di generare un elenco di eventi che potrebbero avere conseguenze negative sull'organizzazione.

In questa fase sono individuate le fonti, le aree d'impatto, le cause e le conseguenze degli eventi che, manifestandosi all'interno dell'Ente, possono fare emergere il rischio di corruzione inteso in senso ampio, come indicato dalla normativa.

Tenendo conto che la corruzione, in questo contesto, è definita come «l'abuso da parte di un soggetto del potere pubblico a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati», gli eventi di corruzione individuati e descritti, sono comportamenti che si realizzano attraverso l'uso distorto delle risorse, delle regole e dei processi di ATR, finalizzati a favorire gli interessi privati; tali comportamenti sono messi in atto consapevolmente da un soggetto interno.

2.4 L'analisi del rischio

È un processo di comprensione della natura del rischio; l'analisi è stata fatta su tutti gli eventi individuati. L'analisi ha considerato:

- il grado di discrezionalità, della rilevanza esterna, della numerosità, della complessità e del valore economico di ciascun processo per valutare la possibilità che, all'interno e all'esterno dell'ente, si consolidino interessi e relazioni che possono favorire la corruzione;
- gli eventuali precedenti giudiziari dei soggetti interni e esterni coinvolti;
- la presenza di controlli, p.es. esistenza di procedure specifiche per la gestione dei procedimenti, tracciabilità manuale o informatica ecc. ...

Con specifico riferimento al punto 2.1, ATR ha individuato **numero 18 Aree di rischio** sia con riferimento alle indicazioni generali della norma sia con riferimento alle proprie peculiarità. Nel seguito si denominano e si descrivono le 18 Aree, ed il rischio in generale a ciascuna associabile

1. Acquisizione, progressione e trattamento economico contributivo del personale

- a. reclutamento
- b. contrattualizzazione e trattamento economico
- c. progressioni di carriera
- d. concessione progetti specifici interni
- e. pagamento dipendenti e versamento fisco e contributi

Punto 1 - Descrizione del rischio

Per far fronte all'esigenza d'immissione in azienda di nuovo personale, ATR effettua assunzioni con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato. Gli attuali contratti di lavoro applicati in azienda sono: CCNL dipendenti Autoferrotranvieri ed All. A accordo nazionale 27/11/2000 per i dipendenti sosta. Per particolari necessità possono essere stipulati contratti di somministrazione lavoro.

I rischi del processo, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati di corruzione ex L.190/2012, sono i seguenti:

- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;*
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;*
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;*
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.*

Le progressioni all'interno di ATR avvengono in funzione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, previa analisi e monitoraggio continuo del percorso lavorativo dall'ultimo passaggio di parametro o adeguamento retributivo erogato.

ATR si è anche dotata di un modello di sistema incentivante correlato al raggiungimento di obiettivi (sistema premiante o MBO) per coinvolgere in modo virtuoso e motivante l'organizzazione e favorirne lo sviluppo, che riguarda tutti i dipendenti e gli apicali, secondo due schemi e modelli deliberati dall'Organo Amministrativo e concordati con le OO.SS.

Tutti i dipendenti sono valutati sia per il raggiungimento di obiettivi quantitativi, di natura economica e di processo, sia qualitativi correlati alle competenze, sulla base di schede per ogni profilo e posizione. Tali schede conservate agli atti, riassumono gli obiettivi dati e la verifica circa il loro raggiungimento, e le valutazioni attribuite alle diverse competenze considerate.

I rischi del processo, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati di corruzione ex L.190/2012, sono i seguenti:

- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;*
- riconoscimento di premialità non spettanti.*

ATR garantisce che la gestione del personale sia effettuata in conformità a quanto stabilito dalla normativa di volta in volta vigente per le società partecipate.

2. Qualificazione potenziali fornitori

- a. individuazione caratteristiche necessarie per iscrizione ad albo fornitori
- b. iscrizione ad albo fornitori

3. Affidamento lavori, servizi e forniture secondo procedura imposta dalla vigente normativa – EVIDENZA PUBBLICA

- a. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- b. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

- c. Requisiti di qualificazione
- d. Requisiti di aggiudicazione
- e. Valutazione delle offerte
- f. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- g. Procedure negoziate
- h. Revoca del bando o dell'affidamento
- i. Varianti in corso di esecuzione del contratto
- l. Subappalto
- m. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

4. Affidamento lavori, servizi e forniture secondo procedura imposta dalla vigente normativa – ASSEGNAZIONE DIRETTA

- a. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- b. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- c. Requisiti di qualificazione
- d. Requisiti di aggiudicazione
- e. Valutazione delle offerte
- f. Procedure negoziata
- g. Revoca del bando o dell'affidamento
- h. Varianti in corso di esecuzione del contratto
- i. Subappalto
- l. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

5. Affidamento incarichi di ingegneria ed architettura esterni

- a. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- b. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- c. Requisiti di qualificazione
- d. Requisiti di aggiudicazione
- e. Valutazione delle offerte
- f. Procedure negoziate
- g. Affidamenti diretti
- h. Revoca del bando
- i. Varianti in corso di esecuzione del contratto

6. Affidamento incarichi e consulenze esterne

- a. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- b. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- c. Requisiti di qualificazione
- d. Requisiti di aggiudicazione
- e. Valutazione delle offerte
- f. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- g. Procedure negoziate
- h. Affidamenti diretti
- i. Revoca del bando
- l. Varianti in corso di esecuzione del contratto

Punti 2; 3; 4; 5; 6; - Descrizione del rischio

Alla luce della previsione di cui alla L. 190/2012, il rischio dei processi evidenziati è quello che l'affidamento di forniture o servizi avvenga a persone o con modalità che comportino un ingiusto vantaggio in capo al soggetto affidante. La corruzione può avvenire sia tramite dazioni in denaro che tramite altre modalità che, direttamente o indirettamente, comportino ingiusto vantaggio al soggetto che affida.

In ATR tutti gli affidamenti avvengono in piena applicazione della normativa nazionale e di settore, nonché dei propri eventuali regolamenti interni.

In ogni caso, l'organizzazione ATR prevede che la responsabilità di chi "compra" non sia collegata alla responsabilità di chi "effettua i pagamenti", in maniera tale che sia garantito un controllo diretto da parte di un soggetto sull'altro.

ATR garantisce che i processi relativi alle aree di attività indicate ai precedenti punti n. 3-4-5-6 siano svolti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 (codice appalti pubblici) e sue s.m.i.

7. Pagamento fornitori ed incassi

- a. ricevimento fatture e documenti di pagamento in generale
- b. messa in pagamento fatture
- c. incasso

8. Gestione Finanziaria

- a. definizione fabbisogno
- b. individuazione soggetto terzo finanziatore
- c controllo andamento

Punti 7; 8; - Descrizione del rischio

Con riferimento alla Legge 190/2012, il rischio dei processi evidenziati è quello che i pagamenti avvengano con tempistiche o a soggetti diverse/i rispetto a quanto concordato contrattualmente, ed in generale che la struttura che reperisce le risorse finanziarie, per vantaggi ingiusti, lo faccia non per i fini istituzionali avuti a mandato.

Vale richiamare la presenza del Revisore Unico e l'opera di monitoraggio dal medesimo posta in essere.

9. Redazione bilanci

- a. redazione bilancio preventivo
- b. redazione bilancio consuntivo
- c. redazione documentazione di andamento

Punto 9 - Descrizione del rischio

Con riferimento alla L. 190/2012, il rischio valutato ai fini del presente documento è quello che i bilanci non siano veritieri e nascondano o occultino o riportino in maniera distorta i dati aziendali, laddove ciò sia commesso a favore di sé o di terzi, e ricevendo da tale comportamento ingiusto profitto o vantaggio. Tale rischio risulta allo stato fortemente ridotto in quanto l'attività di redistribuzione del bilancio è stata esternalizzata ed affidata a professionisti esterni, con conseguente garanzia di oggettività e vericidità rispetto ai dati rilevati.

Inoltre è presente un Revisore Unico, che esprime una valutazione di coerenza contabile e di coerenza legislativa dei bilanci ATR, ed è di conseguenza fortemente tutelante rispetto alla possibile commissione di tali reati.

10. Gestione documentazione Riunione Organo Amministrativo ed Assemblea dei Soci

- a. predisposizione OdG della Riunione dell'Organo Amministrativo, e proposta delle determinazioni
- b. predisposizione verbale di Riunione dell'Organo Amministrativo
- c. predisposizione OdG Assemblea dei Soci, e proposta atti deliberativi
- d. predisposizione verbale Assemblea dei Soci

Punto 10 - Descrizione del rischio

Alla luce della previsione di cui alla Legge 190/2012, il rischio valutato ai fini del presente documento è quello che vengano alterati o falsificati atti e/o documenti al fine di garantire a sé o a terzi un ingiusto vantaggio o profitto.

11. Pianificazione e Progettazione dei servizi Trasporto Scolastico

Punto 11 - Descrizione del rischio

A fronte delle previsioni di cui alla Legge 190/2012, il rischio valutato ai fini del presente documento è quello che vengano proposti e progettati servizi con modalità finalizzate a dare vantaggi o profitti a sé o a terzi; si pensi il caso di programmazione di servizi, ordinari o aggiuntivi, non necessari il cui solo scopo sia quello di dare un vantaggio a terzi; o il caso di revisione di servizi o reti per finalità non connesse all'interesse della collettività ma direttamente ed esclusivamente afferenti a vantaggi o profitti - diretti o indiretti - per sé o per terzi.

Al fine di prevenire tale rischio ATR progetta i servizi di trasporto scolastico in conformità alle esigenze manifestate dagli enti soci, e di concerto con i responsabili dei relativi uffici degli enti medesimi.

12. Controllo Sosta regolamentata

Punto 12 - Descrizione del rischio

Con riferimento alla Legge 190/2012, il rischio valutato ai fini del presente documento è quello che l'addetto al controllo della sosta a pagamento, a fronte di ingiusti vantaggi o profitti, eserciti in maniera distorta le proprie funzioni ed attività, ad esempio non comminando sanzioni o comminando sanzioni in maniera mirata.

La metodologia di miglior contrasto alla commissione dei reati oggetto del presente Piano è quella di prevedere che l'attività di controllo sia possibilmente svolta da più soggetti in affiancamento (normalmente due) e che tali coppie lavorative siano soggette a rotazione sia sui turni che sulle zone di controllo che nella stessa composizione della coppia.

Inoltre ATR persegue l'obiettivo della prevenzione del rischio anche attraverso lo svolgimento di attività di info-formazione degli addetti, riferite alle responsabilità connesse a condotte illegali, sia sotto il profilo della responsabilità penale che sotto gli ulteriori profili della responsabilità erariale, disciplinare e civile.

13. Gestione infrastrutture ATR

- a. decisioni su locazione o cessione
- b. individuazione canoni di locazione o valori di cessione
- c. definizione piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
- d. definizione piani di implementazione
- e. controllo delle locazioni o dei lavori manutenzione

Punto 13 - Descrizione del rischio

Il rischio valutato in questo caso è che le decisioni assunte sull'utilizzo degli immobili ATR, o sulla loro implementazione o manutenzione o dismissione avvenga o sia condizionato a fronte di vantaggi ingiusti o profitti per chi ne è addetto o responsabile. Le probabilità che tale rischio si avveri appaiono basse, ma il danno che ne potrebbe derivare appare assai elevato, ed in tal senso il rischio deve essere gestito con particolare attenzione, in primis facendo riferimento sempre alle indicazioni fornite dai bilanci previsionali ATR.

Altro fattore di forte controllo è il fatto che i livelli decisionali presenti sul processo sono molteplici, interessando il medesimo non solo la struttura ATR fino all'Organo Amministrativo, ma anche la Assemblea.

Fattore di prevenzione è inoltre costituito dal rispetto delle procedure di cui al d.lgs. n. 50/2016 in relazione alle procedure di affidamento delle manutenzioni, e comunque facendo ricorso a procedure ad evidenza pubblica per le operazioni di locazione o cessione a qualsiasi titolo, fatta eccezione per le locazioni/cessioni che dovessero essere disposte a favore di enti pubblici o di enti soci, nel qual ultimo caso dovranno essere rispettate le previsioni statutarie

14. Gestione dei Contratti di Servizio per il Trasporto Scolastico

- a. Stipulazione contratto in conformità al codice appalti
- b. controllo e monitoraggio sull'adempimento
- c. definizione revisioni contrattuali
- d. pagamento corrispettivi in conformità agli impegni contrattuali e di gara

Punto 14 - Descrizione del rischio

Con riferimento alla Legge 190/2012, il rischio valutato è quello che vi siano interferenze nei processi di analisi, messa a gara, affidamento e successiva gestione dei contratti di servizio; il caso cioè che l'azione tecnica o amministrativa sia indirizzata a fonte di ingiusti vantaggi o profitti ricevuti dagli attori dei processi sottostanti le attività indicate.

Diverse sono le misure organizzative che possono concorrere a rendere difficilmente praticabili reati corruttivi nell'ambito delle attività indicate, fra cui primariamente

- L'applicazione molto attenta della normativa nazionale e comunitaria (in particolare il d.lgs. n. 50/2016)

-La partecipazione a tali processi (trattandosi dell'attività "core" di ATR) di una pluralità di dipendenti, in particolare degli addetti alle funzioni amministrative e tecnico gestionali nonché finanziarie

- Il coinvolgimento a monte delle decisioni degli Enti soci per conto dei quali si organizza il servizio

- L'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo, su motivata proposta del Coordinato Generale ed in conformità agli stanziamenti di Bilancio approvati dall'Assemblea, di tutti gli atti afferenti il momento genetico nonché degli atti afferenti il momento funzionale del rapporto contrattuale.

- La preventiva acquisizione, da parte del Comitato Coordinamento Soci del parere in ordine alle spese superiori a € 150.000, come previsto dai Patti Parasociali.7

*- Il controllo a posteriori degli enti soci per conto dei quali si effettua il servizio consistente nell'approvazione dei relativi atti di contabilità separata in sede di presentazione del rendiconto annuale dei servizi svolti.
La valutazione del rischio è comunque commisurata alla complessità dei processi ed ai possibili impatti tecnici ed economici.*

15. Sviluppo tecnologico

- a. gestione HW
- b. gestione SW
- d. gestione sistemi di controllo varchi
- e. upgrade tecnologico

Punto 15 - Descrizione del rischio

Con riferimento alla Legge 190/2012, il rischio valutato ai fini del presente Piano è quello che vi sia uno sviluppo di sistemi informativi in base e sulla spinta di vantaggi individuali ingiusti o profitti a favore di sé o di altri.

Sono inoltre da considerare le possibili attività non autorizzate da parte degli amministratori di sistema, i quali potrebbero trasferire a terzi informazioni o altro a fronte di vantaggi ingiusti o profitti a favore di sé o di altri: con riguardo alla banche dati aziendali, tale fattispecie di rischio è compiutamente dettagliata al successivo punto 18.

16. Elaborazione e sottoscrizione convenzioni con EE.LL.

- a. contatto con l'Ente Locale
- b. proposizione attività e servizi
- c. elaborazione proposta convenzionale
- d. approvazione

17. Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari

- a. ricevimento richiesta
- b. analisi afferenza con attività ATR
- c. concessione
- d. eventuale rendicontazione

Punto 17 - Descrizione del rischio

Il rischio valutato ai fini del presente documento è che le decisioni siano assunte a fronte di vantaggi ingiusti o profitti a favore di sé o di altri; che cioè le sovvenzioni abbiano carattere di tipo clientelare e da esse scaturiscano vantaggi per chi assume le decisioni.

18. Gestione dei dati su server ed altre modalità controllate

- a. back up & disaster recovery
- b. archiviazione documentale

Punto 18 - Descrizione del rischio

Con riferimento alla Legge 190/2012, il rischio valutato ai fini del presente Piano è quello che siano attività non autorizzate in particolare sulle banche dati aziendali da parte degli amministratori di sistema, i quali potrebbero trasferire a terzi informazioni o altro a fronte di vantaggi ingiusti o profitti a favore di sé o di altri. L'impossibilità di applicare modalità di controllo automatico dell'operato degli Amministratori di Sistema, realmente efficaci, che verificano tutti i punti di accesso al sistema informativo mantenendone la fruibilità, unitamente ad una

complessiva valutazione bassa del rischio di corruzione (anche in relazione alla attuale molto diminuita consistenza delle banche dati aziendali), indicano la mancanza di una reale necessità di porre in essere specifiche misure per ridurre le opportunità di corruzione, aumentare la capacità di scoprirne casi, e creare un contesto ad essa sfavorevole. A ciò si aggiunga anche quanto riportato nel Documento Programmatico sulla sicurezza e trattamento dei dati (ex Dps), sviluppato in ambito Privacy, per il dettaglio delle banche dati e del loro specifico trattamento e protezione nonché degli eventuali rischi connessi.

2.5 Valutazione del rischio

Per ciascuna delle 18 Aree sono stati introdotti i processi caratteristici ed i rischi a questi associabili.

Per la valutazione del rischio caratteristico di ciascuna della 18 Aree è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione². Sono emerse le seguenti valutazioni.

Aree di rischio	Valore medio della probabilità 3	Valore medio dell'impatto 4	Valutazione complessiva del rischio 5
1. Acquisizione, progressione e trattamento economico contributivo del personale	2	(2-2-1-2-1-3-1) 2	4
2. Qualificazione potenziali fornitori	2	(5-2-1-0-5-3-1) 3	6
3. Affidamento lavori, servizi e forniture secondo procedura imposta dalla vigente normativa – EVIDENZA PUBBLICA	1	(5-2-1-0-5-5-5) 4	4

² L'allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" del piano nazionale anticorruzione 2016-2018 è consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzioneLineeIndirizzo/all.5.valutazione.rischio.pdf>

³ Scala di valori e frequenza della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. Il valore della **probabilità** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

⁴ Scala di valori e importanza dell'impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'**impatto** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

⁵ Valutazione complessiva del rischio: Il **livello di rischio** è determinato dalla moltiplicazione tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

4. Affidamento lavori, servizi e forniture secondo procedura imposta dalla vigente normativa – ASSEGNAZIONE DIRETTA (nei limiti di legge)	1	(5-2-1-0-5-5-5) 4	4
5. Affidamento incarichi di ingegneria ed architettura esterni (assegnazione in conformità al D.lgs. n. 50/2016)	1	(2-2-1-0-5-5-1) 3	3
6. Affidamento incarichi e consulenze esterne	2	(2-2-1-0-5-5-1) 3	6
7. Pagamento fornitori ed incasso	1	(2-2-1-0-3-2-5) 2	2
8. Gestione Finanziaria	2	(2-2-1-0-1-3-1) 2	4
9. Redazione bilanci	2	(2-2-1-0-1-3-1) 2	4
10. Gestione documentazione Riunione Organo Amministrativo ed Assemblea dei Soci	2	(2-2-1-0-1-3-1) 2	4
11. Pianificazione e Progettazione dei servizi Trasporto Scolastico	2	(5-2-1-0-5-3-5) 3	6
12. Controllo Sosta regolamentata	3	(5-2-1-2-3-1-5) 3	9
13. Gestione infrastrutture ATR	2	(2-2-1-0-5-2-5) 3	6
14. Gestione dei Contratti di Servizio Trasporti Scolastici	1	(5-2-1-2-5-2-5) 3	3
15. Sviluppo tecnologico	3	(2-2-1-0-3-2-5) 2	6
16. Elaborazione e sottoscrizione convenzioni con EE.LL.	2	(5-2-1-0-5-3-1) 3	6
17. Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari >	1	(5-2-1-2-1-4-1) 3	3
18. Gestione dei dati su server ed altre modalità controllate	2	(2-2-1-0-3-1-1) 2	4

Si ritiene opportuno precisare al riguardo che ATR, pur prendendo atto delle nuove indicazioni dell’Autorità che suggeriscono di procedere ad una valutazione non strettamente in termini numerici del rischio, quanto piuttosto in base ad una riflessione più complessiva anche in termini valutativi, tuttavia ritiene che si sia addivenuti alla misurazione di cui sopra non in maniera acritica e semplicemente sulla base di una logica numerica, in quanto per ogni parametro originariamente considerato e suggerito dall’Autorità si è svolta la valutazione discrezionale in termini più complessivi oggi richiesta, con la conseguenza che l’analisi del rischio come espressa nella tabella che precede può essere confermata in quanto oggetto di una più vasta e complessiva ponderazione analitica di ogni singolo aspetto di criticità eventualmente rilevato.

2.6 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

Il PNA prevede la graduazione del rischio da un punteggio pari 0 (zero) fino ad un punteggio pari a 25 (venticinque),

Il livello di rischio è determinato dalla moltiplicazione tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell’impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

Allo scopo di una più agevole applicazione del piano e della previsione di misure di prevenzione effettivamente adeguate al livello di rischio, intese cioè a non sottovalutare

il rischio stesso ma neppure sopravvalutarlo, al fine di non creare un ingiustificato appesantimento del sistema aziendale, ATR ha ritenuto di suddividere il livello di rischio indicato dal PNA in cinque sotto livelli, corrispondenti ai seguenti fattori di probabilità:

punteggio da 0 a 5	rischio basso
punteggio da 6 a 10	rischio medio basso
punteggio da 11 a 15	rischio medio
punteggio da 16 a 20	rischio medio altro
punteggio da 21 a 25	rischio alto

In funzione di tale valutazione ATR ritiene che le aree a basso rischio di commissione reati non debbano essere interessate dalla previsione di particolari misure correttive, di prevenzione e/o organizzative, ritenendo sufficientemente garantite le esigenze di legalità dalle procedure in atto, e ritenendo sufficienti, per tutte dette aree, che le esigenze di verifica siano garantite dal monitoraggio costante sulla struttura aziendale da parte del RPC.

Nella tabella seguente, pertanto, sono prese in considerazione esclusivamente le aree di attività che presentino livelli di rischio pari o superiori al punteggio 6 (sei), per le quali è stata svolta la specifica analisi e valutazione di rischio; a fronte degli obiettivi, sono dettagliate le Misure di prevenzione, i tempi e la responsabilità della loro applicazione, e le modalità di verifica dell'attuazione.

Particolare attenzione è posta dal presente piano a quelle aree di rischio la cui valutazione è 16 su 25. Nel qual caso le azioni volte a ridurre il rischio e monitorare il processo sono particolarmente incidenti ed in grado di garantire il raggiungimento dell'obiettivo che non si verifichino reati fra quelli indicati dalla legge 190/2012.

La prima e più generale misura organizzativa volta alla riduzione/eliminazione del rischio di corruzione è quella di una corretta individuazione e ripartizione delle responsabilità a livello organizzativo, con un calcolato intreccio fra attività di linea ed attività di staff. In base all'attuale organizzazione del personale di tipo flat di cui Atr è dotata, che non prevede la presenza di business unit o divisioni autonome, le decisioni sono in generale assunte dall'Organo Amministrativo di ATR, che essendo allo stato un Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società, viene supportato nelle sue decisioni da una preventiva attività istruttoria e propositiva effettuata dal Coordinatore Generale con l'ausilio di uno o più dipendenti della società ed eventualmente del consulente legale, di norma coinvolto in ogni processo valutativo di carattere sensibile, nella quale vengono esplicitate le motivazioni e le finalità della spesa nonché il relativo impegno economico a carico del bilancio aziendale.

Gli strumenti utili a favorire l'attività di prevenzione dei rischi di corruzione possono, pertanto, trovare una sintesi nell'attuazione delle seguenti attività ritenute integrare alcuni degli strumenti maggiormente utili per la predetta finalità:

- attività di info-formazione del personale, congiunta con l'OdV;
- attività di controllo/monitoraggio/audit periodici congiunti con l'OdV;
- elaborazione ed approvazione di un codice disciplinare con specifiche sanzioni
- implementazione dell'attività di diffusione del Codice Etico già approvato
- dettagliata disciplina delle segnalazioni del personale (whistleblowers)

Le aree di rischio che possono individuarsi in base alla richiamata organizzazione flat dell'azienda sono le seguenti:

Aree di rischio	Obiettivi	Misure di prevenzione e misure organizzative	Tempi	Responsabili	Modalità verifica attuazione
2. Qualificazione potenziali fornitori VR 6	Mantenere le procedure in atto con i medesimi livelli di alert	1. Applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 50/216. 2. Pubblicazione dati come da norme sulla trasparenza amministrativa	Già in essere	RPC con supporto consulente legale	Audit ed attività informativa come da piano
	Mantenere alto il livello di attenzione	Supervisione del Coordinatore Generale sui processi aziendali	Già in essere	RPC con supporto consulente legale	Audit ed attività informativa come da piano
6. Affidamento incarichi e consulenze esterne⁶ VR 6	Mantenere le procedure in atto con i medesimi livelli di alert	Preeterminazione del fabbisogno aziendale con relativa previsione dei spesa nei bilanci aziendali. Condivisione della valutazione dei curricula tra Coordinatore Generale ed Organo Amministrativo	Già in essere	Coordinatore Generale ed Organo Amministrativo	Audit documentale
11. Pianificazione e Progettazione dei servizi Trasporto Scolastico VR 6	Mantenere ed incrementare le procedure in atto con i medesimi livelli di alert	Progettazione e pianificazione dei servizi su specifiche EELL Selezione degli operatori sulla base di procedure ad evidenza pubblica in conformità al codice appalti. Istruttoria condivisa tra Azienda ed Ente locale di riferimento, in relazione all'eventuale modifica delle fermate (istituzione, soppressione e spostamento)	Già in essere	Coordinatore Generale Organo Amministrativo, Consulente legale	Verifica documentale
12. Controllo Sosta regolamentata VR 9	Mantenere alta la capacità di individuare eventuali comportamenti elusivi degli addetti al controllo sosta	Verifiche periodiche senza preavviso sui servizi nei vari Comuni – indicativamente 2 o 3 / anno, in relazione consistenza del servizio Presenza di indici di performance individuali: confronto e monitoraggio degli stessi Riunioni periodiche di settore Monitoraggio a sorpresa da parte di	Già in essere	Resp. Operativo Sosta Coordinatore Generale Ufficio Personale	Verifica documentale Audit periodici Audit a sorpresa

⁶ Si intendono incarichi e consulenze esterne incarichi a titolo oneroso a esperti esterni di comprovata esperienza, stipulati ai sensi dell'art. 2222 e dell'art. 2229 del codice civile. L'incarico può essere dato a professionisti titolari di partita IVA oppure a soggetti che esercitano l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o in via occasionale. Con riferimento agli incarichi di durata tendenzialmente annuale afferenti prestazioni di servizi, vedasi le Aree di rischio 3 e 4.

		<p>risorse umane.</p> <p>Turni del personale e quanto possibile a coppie</p> <p>Rotazione del personale all'interno delle coppie.</p> <p>Rotazione del personale sulle diverse zone di controllo.</p>			
<p>13. Gestione infrastrutture proprietà ATR VR 6</p>	<p>Mantenere le procedure in atto con i medesimi livelli di alert</p>	<p>Ogni decisione e' assunta da parte dell'Organo Amministrativo su proposta della struttura</p> <p>L'individuazione dei fornitori avviene nel rispetto delle procedure del Codice Appalti.</p>	<p>Già in essere</p>	<p>Coordinatore Generale</p> <p>Organo Amministrativo</p> <p>Consulente legale</p>	<p>Verifica documentale</p>
<p>15. Sviluppo tecnologico VR 6</p>	<p>Mantenere le procedure in atto con i medesimi livelli di alert</p>	<p>Ogni decisione circa l'acquisto o l'implementazione del sistema HW o SW dovrà essere preventivamente condivisa fra Coordinatore Generale ed Organo Amministrativo sulla base della preventiva analisi dell'effettiva esigenza aziendale</p> <p>L'individuazione dei fornitori avviene nel rispetto delle procedure del Codice Appalti.</p> <p>T</p>	<p>Già in essere</p>	<p>Coordinatore generale</p> <p>Organo Amministrativo</p> <p>Consulente legale</p>	<p>Audit presso il Responsabile Operativo settore Sviluppo Tecnologico</p>
<p>16. Elaborazione e sottoscrizione convenzioni con EE.LL. VR 6</p>	<p>Mantenere le procedure in atto con i medesimi livelli di alert</p>	<p>Gli accordi sono presi gestiti e tradotti in bozza di convenzione da parte della struttura aziendale, poi deliberati sotto forma di convenzione da parte dell'Organo Amministrativo e del Comune interessato.</p> <p>Per quanto riguarda l'affidamento di servizi, questi avverranno nel rispetto del Codice Appalti e della normativa sulle Partecipate.</p> <p>Pubblicazione dei dati sul sito istituzionale in conformità alla normativa sulla trasparenza Amministrativa.</p>	<p>Già in essere</p>	<p>Coordinatore Generale</p> <p>Organo Amministrativo</p> <p>Consulente legale</p>	<p>Verifica documentale</p>

3. Formazione in tema di anticorruzione

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito internamente; l'iniziativa formativa è in capo al RPC – Coordinatore Generale della società, il quale, in base al nuovo asset, provvederà con l'ausilio del personale attualmente in forza e con il supporto – senza costi aggiuntivi – dell'OdV nominato per il rispetto del MOG 231/2001 a porre in essere tutta la necessaria attività informativa, ed al monitoraggio dei processi attraverso i quali gli scopi societari vengono attuati.

L'attività di formazione è prevista nella calendarizzazione dell'attività dell'Organo Congiunto di monitoraggio dei sistemi integrati ATR.

3.1 Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

La formazione in tema anticorruzione dovrà essere diretta a tutti i dipendenti di ATR, nonché ai membri dell'Organo Amministrativo, mediante apposite sessioni di informazione - formazione.

3.2 I contenuti della formazione in tema di anticorruzione

I contenuti della formazione sulla anticorruzione sono di norma 4 (in materia di anticorruzione, oltre a quanto previsto in attuazione dell'attività necessaria ai fini 231/2001):

- a. formazione sulla Legge 190/2012
- b. formazione sui rischi specifici aziendali
- c. formazione in ordine al contenuto del Codice Etico approvato
- e. formazione in ordine alle conseguenze delle attività non conformi che intercettano il sistema sanzionatorio

La formazione viene effettuata almeno annualmente, come da calendarizzazione di cui al precedente punto 3.

4. Piano di miglioramento triennale su misure previste dal presente - P.T.P.C.T.

Per quanto riguarda il piano di miglioramento di cui in oggetto, si rinvia all'attività dell'Organo Congiunto di monitoraggio dei sistemi integrati di ATR.

5. Codice Etico

Il Codice Etico di cui è dotata ATR costituisce un allegato del Modello Integrato PTPCT/MOG 231/2001 nel quale sono previste alcune misure di contrasto e prevenzione della corruzione.

ATR ha anche provveduto ad attuare e ad implementare in dettaglio la disciplina del c.d. whistleblowing, tenendo altresì conto di quelle che sono state le indicazioni normative al riguardo; in particolare ha garantito le segnalazioni mediante la creazione di una casella dedicata all'OdV, alla quale solo detto organo ha accesso. Al riguardo è stato redatto regolamento che costituisce anch'esso allegato al Modello Integrato PTPCT/MOG 231/2001.

Il Codice Etico è l'insieme dei valori e delle linee di comportamento che costituiscono la "cultura della legalità" di ATR; rappresenta, in tal senso, una dichiarazione ufficiale e pubblica dell'impegno di ATR di perseguire i massimi livelli di eticità nel compimento della missione aziendale, individuando standard operativi e regole comportamentali, che vanno anche oltre il mero rispetto della legalità, in quanto devono essere evitati tutti i comportamenti non etici, anche quelli che non costituiscono un vulnus alla legalità vera e propria.

ATR provvede ad inserire negli atti negoziali che disciplinano i suoi rapporti con i terzi specifiche clausole di accettazione e condivisione degli obiettivi di eticità e legalità da essa perseguiti.

6. Trasparenza

Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni, è stato affermato con D.lgs 14 marzo 2013, n. 33. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle aziende in proprietà pubblica intende incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi:

- assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;
- sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2016 ed s.m.i., la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono pertanto la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

ATR ha tenuto conto nella redazione del presente piano anche delle indicazioni di Anac ed in particolare della delibera n. 1310/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», specificando che la suddetta delibera regola gli obblighi di pubblicazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1). Per quanto riguarda le società partecipate ATR, in ossequio alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs 175/2016, non ha partecipazioni in altri enti societari né detiene il controllo di qualunque natura di altre società.

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella *home page* del sito istituzionale della società www.atr.fc.it un' apposita sezione denominata "Società Trasparente".

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni di primo livello (macro-famiglie), a loro volta suddivise in sottosezioni di secondo livello (Tipologie di dati), come a suo tempo indicato nella delibera ANAC n. 50/2013 come rivista dalla successiva delibera ANAC n. 1310/2016 sono o verranno pubblicati, i dati, le informazioni e i documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione compatibili alla realtà di ATR, come riportato nel sito aziendale all'indirizzo www.atr.fc.it.

In base all'organizzazione del personale di tipo "flat" adottata da Atr, i dipendenti che elaborano e detengono i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione inviano i medesimi al Responsabile della Trasparenza secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalle normative. Il Responsabile della Trasparenza dispone affinché i dati siano pubblicati nella sezione Società Trasparente del sito di Atr anche incaricando di ciò gli stessi soggetti detentori.

I dati oggetto di pubblicazione sono mantenuti all'interno della sezione "Società Trasparente" per il periodo stabilito dalle normative vigenti.

I documenti sono pubblicati, ove possibile, nei formati indicati dal D.lgs 33/2013 e s.m.i.

7. Altre iniziative

7.1 La rotazione delle funzioni

Non è possibile, stante l'attuale organizzazione flat, conseguente alla conclusione del processo di riorganizzazione più volte citato, garantire la rotazione degli incarichi in considerazione del ridotto numero degli addetti.

Per quanto possibile, compatibilmente con quanto sopra, verrà garantita la rotazione nell'esercizio delle funzioni aziendali in riferimento a :

- la rotazione fra i membri delle commissioni di gara;
- la rotazione fra i membri delle commissioni interne di selezione/progressione di carriera.

Si evidenzia comunque che alcune attività non strettamente richiedenti una specifica preparazione/specializzazione sono distribuite tra il personale in maniera orizzontale.

7.2 Arbitrato

In conformità con le normative generale e di settore di volta in volta vigenti, ATR si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

Si impegna inoltre, previa decisione da assumersi da parte dell'Organo Amministrativo e dall'Assemblea dei soci, a prevenire l'insorgenza di contenzioso tramite strumenti deflattivi del contenzioso, in conformità alla normativa vigente, anche nelle materie per le quali il ricorso a tali misure non è obbligatorio ma solo facoltativo.

ATR si avvale di una consulenza legale esterna di supporto alle funzioni di governo, ai sensi dell'art.17 D.Lgs 50/2016, tra i cui compiti è previsto anche l'ausilio alla deflazione del contenzioso mediante trattazione e possibile risoluzione preventiva di eventuali conflitti con i terzi. Di detta attività il consulente aziendale dà evidenza in sede di relazione annuale all'Organo di revisione dei conti.

7.3 Direttive per l'attribuzione degli incarichi, cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

ATR, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o amministratori in relazione al conferimento degli incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013; tale verifica è di competenza del RPC, che si avvarrà del supporto del consulente legale.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'ente pubblico economico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico si astiene dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

ATR verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato all'atto del conferimento dell'incarico e può essere eventualmente verificato nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione della corruzione

contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

7.4 Adozione di misure per la tutela del whistleblower

Si rinvia all'apposito regolamento che costituisce allegato D al Modello Integrato PTPCT/MOG 231.

7.5 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

ATR non ha ritenuto necessario dotarsi di veri e propri protocolli operativi in quanto l'organizzazione "flat" da un lato non consente la rigida individuazione di procedure e, dall'altro, comporta la possibilità di un controllo immediato e diretto delle azioni dei dipendenti.

7.6 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.4 punto 17 del presente piano.

7.7 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.4 punto 1 del presente piano.

7.8 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

L'articolo 1, comma 10, lettera a della Legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di ATR.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale del Consulente Legale esterno, senza aggravio di costi per la società.

Tale attività viene integrata dalla stretta collaborazione con l'Organo di Vigilanza 231/2001, stante l'avvenuta integrazione integrazione dei sistemi Privacy/PTPCT/231-2001 aziendali.



ALLEGATO D AL MOG

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING

Approvato con determinazione n. 29/2023 dell'Amministratore Unico di ATR il 14.12.2023

Approvato dall'Assemblea dei Soci ATR in data 29.04.2024, già approvato nel 20.12.2022

*Publicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente"
quale parte integrante del MOG 231/2001*

1. Premessa e riferimenti normativi.

Il decreto legislativo n. 24/2023, provvedimento attuativo della Direttiva UE n. 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Nello specifico, il sistema di protezione contemplato dal decreto prevede:

- La tutela della riservatezza;
- Misure di sostegno;
- Limitazioni della responsabilità;
- Protezione dalle ritorsioni.

Ai sensi del citato decreto, ATR Società Consortile a r.l. (di seguito ATR) rientra nel novero dei soggetti destinatari della disciplina in quanto organismo di diritto pubblico e società "in house"

Il presente Regolamento disciplina la gestione delle segnalazioni eventualmente ricevute dalla Società in ottemperanza alle disposizioni normative recentemente introdotte.

Ai fini della redazione sono state prese a riferimento le Linee Guida Anac (approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, pubblicate in data 14.07.2023) in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, per quanto compatibili.

Il presente regolamento viene adottato sentite le rappresentanze sindacali e costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - versione 4.0 del 04.05.2022 - ai sensi del D.lgs 231/2001, quale allegato D

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento per la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti approvato con determinazione n. 6/2022 dell'Amministratore Unico di ATR del 13.04.2022, che rimane privo di ogni efficacia a decorrere dalla data di approvazione del presente strumento da parte dell'Organo Amministrativo di ATR.

Il presente Regolamento è soggetto a d.p.i.a. come da relazione in atti del DPO aziendale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Gli amministratori e i collaboratori di ATR hanno l'obbligo di rispettare e applicare quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Soggetti titolati alla segnalazione e tutelati dal whistleblowing.

Possono effettuare segnalazioni ad ATR, ai sensi del presente Regolamento:

- i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, a prescindere dalla qualifica contrattuale (dirigente, quadro direttivo, impiegato);
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso ATR;
- i titolari di rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso ATR;

- i lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore di ATR (imprese fornitrici, contratti in distacco, personale in servizio e seguito contratti di service, etc.);
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore di ATR;
- i volontari e i tirocinanti (stagisti), retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso ATR;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso ATR.

2.1 tutele

La tutela delle persone segnalanti si applica, oltre che ai soggetti sopra elencati, anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico sotteso alle casistiche di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante la fase precedente il perfezionamento del rapporto in altre fasi precontrattuali (per esempio nel caso delle selezioni del personale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico sotteso alle casistiche di cui sopra se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso (per esempio a seguito di pensionamento o di risoluzione di contratto di fornitura).

Le misure di protezione, di cui al paragrafo 5, si applicano anche:

- ai facilitatori (persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all' interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo (inteso come attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile) della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Ai sensi del D.lgs 24/2023, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del Decreto.

Nel caso di segnalazioni anonime e/o provenienti da soggetti non previsti dalla normativa (cittadini, organizzazioni, associazioni etc.), le stesse non saranno gestite secondo la presente procedura ma saranno liberamente vagliate. Le segnalazioni anonime, qualora sia stato necessario individuare il segnalante ai fini della gestione della segnalazione stessa, beneficeranno della medesima tutela delle segnalazioni ordinarie.

3. Le segnalazioni.

3.1 L'oggetto delle segnalazioni

E' possibile segnalare violazioni, vale a dire comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di ATR e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno e che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (per esempio violazioni in tema di concorrenza, di aiuti di Stato, in materia di imposta sulle società);
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- 7) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- 8) le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- 9) i fondati sospetti.

Possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale, purché costituite non da mere illazioni bensì da elementi circostanziati e concreti.

Non possono tuttavia essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, per i quali è necessario rivolgersi al superiore, cui è in capo la direzione del personale;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Gli ulteriori motivi, anche personali, che hanno indotto il whistleblower ad effettuare la segnalazione, sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal citato decreto.

Le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni, verranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, solo se adeguatamente circostanziate. In ogni caso, il segnalante anonimo, se successivamente identificato, potrà beneficiare delle misure di protezione per le ritorsioni.

3.2. Canali di segnalazione

Le segnalazioni, come specificato nelle Linee Guida ANAC approvate con Delibera nr. 311 del 12.07.2023, devono essere trasmesse attraverso uno dei seguenti canali:

1. Canale interno (in capo ad ATR);
2. Canale esterno (gestito da A.N.A.C.);
3. Divulgazione pubblica (a mezzo stampa o social media);
4. Denuncia all'Autorità giudiziaria.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa al segnalante, ma è necessario utilizzare in via prioritaria il canale interno di cui al punto 1 e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.24 del 2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna (punti 2 e 3).

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo (in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.) di fare rapporto alle competenti Autorità giudiziarie dei fatti penalmente rilevanti e delle ipotesi di danno erariale. Tuttavia si precisa che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

E' sempre possibile la denuncia all'autorità giudiziaria.

3.3. Elementi e caratteristiche della segnalazione.

Al fine di consentire di procedere alle opportune analisi, il segnalante è tenuto a circoscrivere il più possibile l'ambito della segnalazione.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

3.4 Destinatario del canale di segnalazione interna.

Come previsto dalla normativa e dalle linee Guida ANAC, ATR ha individuato quale destinatario delle segnalazioni l'OdV.

Qualora l'OdV sia coinvolto nella segnalazione, il segnalante potrà optare di utilizzare altro canale di segnalazione.

3.5. Canale Interno in capo ad ATR

ATR ha previsto due canali per la trasmissione delle segnalazioni:

- a) uno analogico – mediante posta cartacea attraverso l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'OdV, presso la sede di ATR in via Leopoldo Lucchi n. 135, 47521 Cesena (FC).
- b) uno orale, a mezzo linea telefonica o richiesta di incontro diretto con l'OdV.

Sul sito istituzionale di ATR, alla pagina sopra indicata, è altresì disponibile la specifica informativa privacy che deve accompagnare la segnalazione.

3.6. Inoltro analogico a mezzo posta cartacea

La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo nella prima i dati identificativi del segnalante unitamente ad un documento di identità; nella seconda deve essere inserito l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta riportando all'esterno la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.

Qualora le stesse risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione saranno trattate come segnalazioni ordinarie.

In ogni caso le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata. Laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni allo stesso devono essere riconosciute le tutele per il whistleblower.

3.7. Inoltro a mezzo incontro.

Tale modalità di trasmissione è consigliabile solo in via subordinata rispetto a quella prioritaria della posta cartacea.

L'incontro dovrà essere concordato tramite i contatti che saranno definiti e pubblicati sulla sezione "società trasparente" del sito istituzionale di ATR: www.atr.fc.it

Le caratteristiche dell'inoltro a mezzo incontro saranno le seguenti.

Questa tipologia di segnalazioni verrà raccolta nell'ambito di un incontro diretto – previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa – tramite l'OdV stesso che redigerà verbale dell'incontro, che potrà essere sottoscritto dal segnalante.

3.8. Canale esterno in capo ad ANAC

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad A.N.A.C. se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo di ATR, l'attivazione del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 24 del 2023 in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 di cui sopra e la stessa non ha avuto seguito (come azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per

valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate);

- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di trasmissione delle segnalazioni esterne e della loro gestione sono meglio approfondite nelle Linee Guida ad esse dedicate e pubblicate sul sito di A.N.A.C., approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, cui si rimanda.

Sul sito di ANAC è inoltre pubblicato l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato con ANAC stessa Convenzioni, nonché i loro contatti, che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno fornite da tali enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

3.9. Divulgazione pubblica.

Come «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente» si intende (ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 art. 2 comma 1 lett. f), rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal citato decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ad ATR secondo la procedura di cui al presente documento ed esterna ad A.N.A.C. secondo quanto previsto dalle relative Linee Guida, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad A.N.A.C., alle quali non è stato dato riscontro nei termini previsti dalle relative policy in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi non di semplici illazioni, che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna ad A.N.A.C. possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

3.10. Denuncia alla Autorità Giudiziaria

Il decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Come precedentemente accennato, qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art.

331 c.p.p. e degli artt 361 e 362 c.p - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il segnalante denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

4. Gestione delle segnalazioni.

4.1. Responsabile della gestione delle segnalazioni delle violazioni.

ATR individua nell'OdV il soggetto responsabile della gestione del canale di segnalazione interno, così come previsto dal D. Lgs 24/2023 all'art 4 comma 5.

L'OdV, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere obbligatoriamente gli atti necessari a una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute".

L'OdV è pertanto il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e ne conosce l'identità, qualora manifestata dal segnalante.

L'OdV opera in qualità di autorizzato al trattamento (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003).

Nel caso in cui l'OdV si trovi in posizione di conflitto di interessi, è designato a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione l'Amministratore Unico al quale, su autonoma valutazione del segnalante, sarà rivolta la richiesta di incontro o la segnalazione scritta.

4.2. Iter procedurale istruttorio

L'OdV, compatibilmente con quanto previsto al precedente paragrafo n. 3.6, secondo comma, in tema di segnalazioni anonime:

- rilascia al segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, idoneo riscontro di avvenuto ricevimento della stessa;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante.

Al fine di dare corretto seguito, l'OdV effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nella segnalazione per valutarne l'ammissibilità e dunque per poter accordare al segnalante le tutele.

L'eventuale non sussistenza potrà essere valutata in funzione dei seguenti criteri:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal decreto;
- manifesta incompetenza della Società sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, fatta salva la possibilità di richiedere elementi integrativi;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza della Società;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- generalità del segnalante, relativi recapiti, qualifica e mansione svolta, fermo restando quanto indicato nei paragrafi precedenti in relazione alle segnalazioni anonime;

- descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati, fatta salva la possibilità di richiedere elementi integrativi.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, l'OdV avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Nel caso in cui la segnalazione non venisse configurata quale segnalazione di whistleblowing per mancanza di uno degli elementi sopra elencati, verrà comunque avviata una istruttoria interna, nell'ambito di procedimenti di vigilanza "ordinari".

L'OdV avvierà un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite i recapiti messi a disposizione dal segnalante, eventualmente anche di persona, e acquisirà atti e documenti da altri uffici della Società, eventualmente coinvolgendo terze persone tramite confronto e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, l'OdV ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, l'OdV ravvisi una parvenza di fondatezza della segnalazione si rivolgerà immediatamente ai soggetti preposti interni e, nel caso, agli enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze: l'OdV non accerta le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolge controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione, laddove tali verifiche spettino a soggetti differenti, quali ad esempio la magistratura.

Nello specifico, l'OdV si rivolgerà a:

- eventuali altri soggetti competenti interni alla Società, trasmettendo non la segnalazione, ma gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante o a quanti altri tutelati dal decreto;
- Organismo di Vigilanza per i reati presupposto di cui al D. Lgs. 231 del 2001, per le conseguenti opportune decisioni, nel rispetto della tutela della riservatezza;
- Amministratore Unico, qualora non coinvolto nella segnalazione, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti e nei limiti delle deleghe conferitegli, l'esercizio dell'azione disciplinare, nel rispetto della tutela della riservatezza;
- ANAC, nel caso di segnalazioni pervenute alla Società ma per la quale la stessa non abbia competenza nel merito. In tale casistica, il Responsabile trasmetterà la segnalazione ad ANAC, secondo quanto previsto dalle relative linee guida da essa emanate.

L'OdV terrà traccia dell'attività svolta e fornirà informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Nel caso in cui si renda necessario il coinvolgimento di soggetti terzi, sia essi interni che esterni, l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione verrà consentito nelle modalità e forme di cui al paragrafo successivo inerente le forme di tutela.

L'OdV tiene conto del numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento e ne rende conto nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co.14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

Tutte le segnalazioni e loro atti di istruttoria, compreso l'atto finale, vengono acquisiti ad apposito protocollo riservato di ATR, gestito dall'OdV, eccettuate le ipotesi di conflitto, le cui relative segnalazioni e loro prosieguo saranno gestite dall'organo tutorio sopra individuato.

All'esito dell'istruttoria, il Responsabile fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

La persona segnalante riceve riscontro della propria segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Tale riscontro viene comunicato mediante posta cartacea o altro mezzo idoneo, coerente con la modalità di recapito della segnalazione.

5. Sistema di protezione.

Il D. Lgs. n. 24 del 2023 contempla un sistema di protezione suddiviso nelle seguenti misure:

1. La tutela della riservatezza;
2. Misure di sostegno;
3. Limitazioni della responsabilità;
4. Protezione dalle ritorsioni;
5. Divieto generale di rinunce e transazioni dei diritti e delle tutele previsti dal decreto, non sottoscritte in sede protetta.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo di ATR e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

5.1 Tutela della riservatezza.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower, dunque, è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del c.p.p.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato da ATR l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Verrà dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui alla segnalazione risultino indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

ATR tutela inoltre l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Il trattamento di tali elementi è quindi improntato alla massima cautela, anche dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, verrà prestata dall'OdV massima attenzione alla tutela della riservatezza e non verrà trasmessa la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cd. Accesso agli atti/accesso documentale), nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cd. Accesso civico generalizzato).

Ogni trattamento dei dati personali sarà effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, verranno cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679; a tal fine si precisa che il personale tutto della società risulta "persona autorizzata al trattamento dei dati personali" ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 2016 e del D. Lgs. n. 196 del 2003 (cd. Codice Privacy) così come novellato dal D. Lgs. n. 101 del 2018.

5.2 Informativa di carattere generale

5.2.1 Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC un elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato a tal fine convenzioni con ANAC. Le misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo Settore consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle

disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

5.2.2 Limitazioni della responsabilità

Non è punibile l'ente o la persona tutelata dal decreto che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi di quanto previsto dal decreto e dalla presente policy per l'ottenimento delle tutele previste dalla norma più avanti precisate. Quando ricorrono le ipotesi di cui al periodo precedente, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la tutelata dal decreto non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

5.2.3 Protezione dalle ritorsioni

Gli enti o le persone tutelate dal decreto non possono subire alcuna ritorsione; è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Il Legislatore ha infatti accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende: "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (art. comma 1 lettera c) D. Lgs 24/2023)".

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 24 del 2023, nei confronti delle persone tutelate dal decreto stesso, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone tutelate dal decreto, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi dello stesso, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Si segnala che l'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante (ad esempio, facilitatori, colleghi).

Di seguito sono indicate talune fattispecie che costituiscono ritorsioni e che il datore di lavoro si impegna comunque a non mettere in atto:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli enti e le persone tutelate dal decreto e dalla presente policy possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito a mezzo piattaforma messa a disposizione da ANAC stessa.

L'ANAC informerà immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina e/o l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di loro competenza. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC potrà avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto stesso.

Gli atti eventualmente assunti da ATR in violazione dell'articolo 17 del decreto sono nulli. Le persone tutelate dal decreto che dunque siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro.

L'autorità giudiziaria adita, cui spetta la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi, adotterà tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

5.2.4 Condizioni per la tutela

Le misure di protezione di cui ai punti precedenti si applicano alle persone tutelate dal decreto quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate,

- divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto e del presente Regolamento;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal decreto e dal presente Regolamento.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dal capitolo "limitazioni delle responsabilità", quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e ATR valuterà di irrogare alla persona segnalante o denunciante una sanzione disciplinare.

Nello specifico, qualora ATR ritenga che il whistleblower abbia posto in essere, attraverso la segnalazione presentata, una condotta calunniosa, diffamatoria o, in generale, penalmente rilevante, non potrà sanzionare il dipendente per tali motivi.

Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave la Società potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante.

La disposizione di cui al presente punto si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del decreto.

5.3 Archiviazione dei documenti

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla presente policy e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

Quando la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'OdV, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dello stesso OdV mediante verbale che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione.

La documentazione raccolta nel corso dell'intera procedura di segnalazione è riservata e confidenziale e viene archiviata in totale sicurezza in formato cartaceo o su supporto informatico con password, in conformità con le norme in vigore sul trattamento dei dati personali, in armadio/cassettiera non blindata ma chiusa a chiave nella sede di via Leopoldo Lucchi 135 a Cesena, in considerazione dell'accesso limitato ai locali.

Possono accedere ai predetti documenti, esclusivamente i soggetti espressamente autorizzati da ATR e/o i soggetti coinvolti nelle eventuali azioni disciplinari conseguenti la segnalazione. In ogni caso, la necessità di accesso alle informazioni contenute nella segnalazione non implica assolutamente anche l'accesso ai dati personali del segnalante o degli altri soggetti coinvolti di cui verrà assicurata la protezione dell'identità.

5.4 Sanzioni

L'art 21 del D. Lgs. 24 del 10.03.2023 individua le seguenti tipologie di sanzioni:

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs 24/2023;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

6. Pubblicità del Regolamento e accesso agli atti

Al presente Regolamento ed alle sue modifiche viene data piena pubblicità attraverso la sua pubblicazione nel sito internet della Società.

Le segnalazioni pervenute sono sottratte dalla disciplina del diritto all'accesso civico e dell'accesso generalizzato di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché alla disciplina dell'accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.

Il presente regolamento, pubblicato sul sito istituzionale di ATR alla sezione Società trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione, sarà oggetto di specifica formazione e sarà data ampia e diffusa comunicazione nonché di info-formazione nell'ambito delle misure ivi previste ed in conformità con quanto stabilito dal d.lgs. n. 24/2022, e specificamente dall'art. 4, secondo comma, e dall'art. 5.

Informazione/formazione

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione dei nuovi dipendenti.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società.



ALLEGATO E AL MOG

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA CARTA DI CREDITO AZIENDALE

Approvato con determinazione n. 06/2022 dell'Amministratore Unico di ATR il 13/04/2022

Approvato dall'Assemblea dei Soci ATR in data 20.12.2022

*Publicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente"
quale parte integrante del MOG 231/2001*

Art. 1 – PREMESSA

Per alcuni tipi di pagamento ATR ha adottato una Carta di Credito Prepagata al fine di limitare l'uso del contante e allo stesso tempo tenere ulteriore traccia degli avvenuti pagamenti.

Art. 2 – DATI DELLA CARTA

La carta in questione è stata rilasciata dall'istituto bancario Unicredit presso il quale ATR ha un conto corrente.

Tutte le transazioni/pagamenti effettuati con detta carta di credito, sono registrati in apposita sezione dell'homebanking attribuito ad ATR.

L'accesso all'homebanking avviene tramite sistemi di sicurezza rilasciati dall'istituto bancario stesso ed in uso alla Responsabile Amministrativa Loretta Marmi ed al Coordinatore Generale, Stefano Vernarelli.

A quest'ultimo, e più precisamente al cellulare aziendale dato a lui in dotazione, ogni volta che viene effettuato un pagamento con detta carta di credito, arriva un SMS con l'importo speso e l'esercente utilizzato, per un ulteriore controllo in tempo reale della spesa effettuata.

La carta in questione fa parte del circuito bancario Mastercard con numero *3522 e viene conservata nella cassaforte presente nell'ufficio della sig.ra Loretta Marmi.

La carta ha un PIN specifico che deve essere usato per poter confermare all'esercente il pagamento, per spese superiore al limite stabilito dall'istituto bancario di riferimento.

La carta di credito viene ricaricata, tramite specifica funzione all'interno dell'homebanking Unicredit, dal solo account dato in uso al Coordinatore Generale il quale "carica" la carta di importo sufficiente a coprire le spese e a mantenere un residuo non superiore ai 500€. I valori vengono di volta in volta verificati dalla Responsabile Amministrativa, Loretta Marmi, che ne da evidenza al Coordinatore Generale a cui spetta l'ultima valutazione in base alle giustificazioni addotte.

Art. 3 – USO DELLA CARTA

La carta può essere utilizzata da tutti i dipendenti ATR, previa autorizzazione del Coordinatore Generale che da mandato alla Responsabile Amministrativa per la consegna e la successiva verifica e presa in carico. Contestualmente viene comunicato al dipendente il codice PIN della carta, con obbligo di non rivelarlo a terzi.

Ad oggi la carta di credito viene utilizzata principalmente per operazioni di rifornimento delle autovetture e per acquisti on-line.

Differentemente dalle operazioni di rifornimento di carburante, che avvengono su richiesta verbale da parte degli utilizzatori delle autovetture alla sig.ra Marmi, per tutti gli altri acquisti che richiedano l'uso della Carta di Credito, così come da regolamento aziendale, il richiedente deve predisporre preventivamente il Modello M03 aziendale per l'autorizzazione alla spesa.